

MO ex D.Lgs. 231/01

1 PARTE GENERALE	5
1.1 DEFINIZIONI	5
1.2 GENERALITÀ	6
1.2.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
1.2.2 I SOGGETTI INTERESSATI	8
1.2.3 LE SANZIONI	9
1.2.4 LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E LE CIRCOSTANZE CHE LA ESCLUDONO	10
1.2.5 GLI ADEMPIMENTI DA ASSOLVERE PER PREVENIRE IL PERICOLO DI RESPONSABILITÀ	10
1.3 LINEE E CRITERI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	11
1.3.1 MODALITÀ ASSUNTE NEL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	11
1.4 MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE	12
1.4.1 AMBITO DI ADOZIONE	12
1.4.2 STRUTTURA DI GOVERNO E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE	12
1.4.3 ANALISI DELLE AREE NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI REATI	13
1.4.4 CRITERI GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO	14
1.4.5 IL SISTEMA DI DELEGHE E DI PROCURE	15
1.4.6 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE	15
1.4.7 RAPPORTI LIBERO-PROFESSIONALI	15
1.4.8 PROCEDURE E SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI	16
1.5 CODICE ETICO	16
1.5.1 INTRODUZIONE	16
1.5.2 PRINCIPI GENERALI	16
1.5.3 AMBITO DI APPLICAZIONE	17
1.5.4 REGOLE GENERALI	18
1.5.5 SOGGETTI OBBLIGATI	18
1.5.6 REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE AZIENDALE	18
1.5.7 CONDOTTA NEI COMPORTAMENTI CON RILEVANZA ESTERNA	18
1.6 ORGANISMO DI VIGILANZA	19
1.6.1 ORGANISMO DI VIGILANZA DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO	19
1.6.2 RISORSE FINANZIARIE DEL ORGANISMO DI VIGILANZA	19
1.6.3 AUTONOMIA E GARANZIE PER L'OPERATIVITÀ DEL ORGANISMO DI VIGILANZA	19
1.6.4 FUNZIONI DEL ORGANISMO DI VIGILANZA	20
1.6.5 POTERI DEL ORGANISMO DI VIGILANZA	20
1.6.6 RIUNIONI DEL ORGANISMO DI VIGILANZA	20
1.6.7 PROCEDURE DEL ORGANISMO DI VIGILANZA	21
1.6.8 SEGNALAZIONI	21
1.6.9 COMUNICAZIONI RELATIVE A TRASGRESSIONI DEGLI AMMINISTRATORI	21
1.6.10 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	21
1.6.11 DECADENZE	22
1.7 MAPPATURA DEI RISCHI (RISK ASSESSMENT)	23
1.7.1 INTRODUZIONE	23
1.7.2 ANALISI DEI RISCHI	23

2 PARTE SPECIALE

121

2.1 INTRODUZIONE	121
2.2 PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT)	121
2.2.1 INTRODUZIONE	121
2.2.2 GESTIONE DEI RISCHI	121

INDICE DELLE REVISIONI			
Rev.	Parti revisionate	Data	Amministratore
0	Emissione	21/12/2012	A. Borgomaneri
1	Introduzione nei paragrafi 1.2.1 – 1.7.2.11 – 1.7.2.14 – 2.2.2.1 – 2.2.2.4 – 2.2.2.15	09/05/2013	A. Borgomaneri
2	Introduzione nei paragrafi 1.7.2.2.1 – 1.7.2.2.2 – 1.7.2.4.1 – 1.7.2.4.3 – 1.7.2.9.1 – 1.7.2.9.2 – 1.7.2.10.1 – 1.7.2.10.2 – 2.2.2.2 - 2.2.2.5 – 2.2.2.10 -2.2.2.11	29/08/2013	A. Borgomaneri
3	Revisione: art. 25 quinquies comma 1° lettera C: adescamento minorenni, vedi parr. 1.7.2.5.1 – 1.7.2.5.2 – 2.2.2.6	25/11/2014	A. Borgomaneri
4	Revisione: - art. 648 ter 1 c.p. autoriciclaggio par. 1.7.2.10.1 - 1.7.2.10.2 – 2.2.2.11	24/03/2015	A. Borgomaneri
5	Revisione: art. 25 undecies comma 1° lett. a.b.c.d.e per introduzione seguenti reati art. 452-bis c.p. 452 quater c.p. e 452 quinquies 452 octies c.p. 452 sexies c.p. Art. 25 ter comma 1° lett.a art. 2621 c.c. e 2621 bis c.c.	24/07/2015	A. Borgomaneri
6	Revisione: ^[1] art. 25 quinquies comma 1° lett. a) per introduzione seguente reato: 603-bis c.p. ^[1] Parte generale: funzionigramma	17/03/2017	A. Borgomaneri
7	Revisione: ^[1] art. 25 ter – per introduzione dei seguenti reati: 2635, 2635 bis-ter comma 1° c.c.	13/09/17	A. Borgomaneri
8	Revisione: art 25 comma 1, comma 5 aggiunta comma 5-bis introduzione reato art. 346 – bis c.p. e modifica regime sanzionatorio	22/05/19	A. Borgomaneri
9	Revisioni: introduzione art 25 quaterdecies con introduzione dei reati di frode in competizioni sportive. Modifica (aggiornamento) dell’art. 416 ter c.p. (reato già inserito nell’art. 24 ter del D.Lgs 231/01)	26/09/2019	A. Borgomaneri
10	Revisioni: introduzione art. 25 quinquiesdecies reati tributari	4/05/2020	A. Borgomaneri

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



INDICE DELLE REVISIONI			
Rev.	Parti revisionate	Data	Amministratore
11	<p>Revisione per introduzione / modifiche legislative: Art. 25 sexiesdecies - Contrabbando D. Lgs. 231/01 dell'art 25 octies "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" Decreto nr. 195/2021 – ampliato i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio l'art 25 septiesdecies delitti contro il patrimonio culturale Revisione: aggiornamento per modifiche introdotte dalla L. 238/2021 ai seguenti reati: 615-quater, 615 quinquies, 617-quater, 617-quinquies c.p e 600-quater e 609 undecies aggiornamento per modifiche introdotte dalla L. 25/2022 ai seguenti reati: 316-bis, 316-ter e 640-bis Aggiornato organigramma par. 1.4.2 Integrazione con diversi reati e analisi del rischio vedi parti evidenziate nei seguenti paragrafi: 1.2.2 Quadro normativo di riferimento 1.3.6.2 Governance 1.9.2.2 Descrizione reati art. 24 1.9.2.3 Descrizione reati art. 25 1.9.3 Art. 24bis 1.9.4.2 Descrizione reati art. 24ter 1.9.5 Art. 25bis 1.9.7 Art. 25ter 1.9.8.2 Descrizione reati art. 25quater 1.9.9.2 Descrizione reati art. 25quater1 1.9.10.2 Descrizione reati art. 25quinquies 1.9.11.2 Descrizione reati art. 25sexies 1.9.12.2 Descrizione reati art. 25septies 1.9.13 Art. 25octies e octies1 1.9.15.2 Descrizione reati art. 25undecies 1.9.16.2 Descrizione reati art. 25duodecies 1.9.17 Art. 25terdecies 1.9.17.2 Descrizione reati art. 25quaterdecies 1.9.21 Art. 25sexiesdecies 1.9.22 Art. 25septiesdecies 1.9.23 Art. 25duodevicies 2.2.1 Artt. 24 e 25 2.2.4 Art. 25bis 2.2.12 Art. 25octies e octies1 2.2.17 Art. 25terdecies 2.2.20 Art. 25quinqisdecies 2.2.22 Art. 25sexiesdecies 2.2.24 Art. 25duodevicies</p>	01/12/2022	A. Borgomaneri
12	<p>Revisione: aggiornamento per modifiche introdotte dal D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che ha comportato l'inserimento all'art. 25 ter del D.Lgs 231/01 del reato "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva UE"</p>	31/07/2023	A. Borgomaneri
13	<p>Revisione causa mutamento della ragione sociale del Gruppo Medilabor in Gruppo Medilabor HSE Srl</p>	02/01/2024	A. Borgomaneri

INDICE DELLE REVISIONI			
Rev.	Parti revisionate	Data	Amministratore
14	<p>Revisione</p> <ul style="list-style-type: none"> aggiornamento per modifiche introdotte dalla L. 137/2023 con estensione dei reati presupposto ad integrazione degli art. 24 e 25-octies D.lgs. 231/01 e nello specifico: (i) art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti (ii) art 353bis c.p. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e Riciclaggio: 512 bis – Trasferimento fraudolento di valori. Aggiornamento per riferimenti Whistleblowing 	11/07/2024	A. Borgomaneri

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



1 PARTE GENERALE

1.1 DEFINIZIONI

ORGANIZZAZIONE: si intende Il Gruppo Medilabor HSE Srl.

CODICE ETICO COMPORTAMENTALE (CE): è il documento ufficiale dell'Organizzazione che contiene la dichiarazione dei valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente nei confronti dei "portatori di interesse" (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.).

Esso è deliberato dall'Amministratore dell'Organizzazione e costituisce, unitamente alle prescrizioni portate dal MO, il sistema di autodisciplina aziendale.

DESTINATARI: s'intendono tutti i dipendenti dell'Organizzazione con qualsivoglia funzione e qualificazione nonché i professionisti e tutti gli altri collaboratori che, in forma individuale o quali componenti una Associazione Professionale, erogano prestazioni in forma coordinata e continuativa nell'interesse dell'Organizzazione o sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

D. LGS. 231/2001 significa: Decreto Legislativo 8/6/2001 n.231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica" e successive modificazioni ed integrazioni.

FORNITORI: in genere controparti contrattuali dell'Organizzazione quali, esemplificativamente, gli appaltatori e fornitori di opere, di beni e servizi, siano essi società di capitali, persone fisiche, altri soggetti giuridici coi quali l'Organizzazione stabilisce qualsiasi forma di collaborazione nell'ambito di processi commerciali.

CCNL: contratto di lavoro applicabile all'Organizzazione.

LINEE GUIDA: le linee guida redatte per la formazione e gestione dei Modelli Organizzativi e degli Organi di controllo.

MO (MO): documento dell'Organizzazione in cui è riportata l'analisi dei rischi (risk assessment) e le procedure da seguire nello svolgimento delle attività (risk management) in maniera tale da rispettare i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico.

GRADO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO in sede di Risk Assessment:

ALTO: alta probabilità di accadimento

MEDIO: media probabilità di accadimento

BASSO: bassa probabilità di accadimento

REMOTO: remota possibilità di accadimento

NON RIFERIBILE: reati che per la natura dell'Ente non hanno nessuna possibilità di accadimento

ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV): organismo di vigilanza costituito in forma monocratica, dotato di autonomia ed indipendenza rispetto agli Organi di gestione dell'Organizzazione e preposto a vigilare in ordine all'efficacia ed all'osservanza del Codice Etico Comportamentale.

REATI: reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

TERZO: ogni persona, fisica o giuridica, tenuta ad una o più prestazioni in favore dell'Azienda o che comunque intrattiene rapporti con essa senza essere qualificabile come DESTINATARIO.

P.A.: Pubblica Amministrazione, compresi i funzionari e gli incaricati di settore di servizio.

1.2 GENERALITÀ

1.2.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con l'emanazione del D. Lgs. 231 del 2001, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un complesso e innovativo sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell'Ente medesimo ovvero da soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi.

La Relazione Ministeriale al D. Lgs. 231/2001 dà una sintetica ma chiara spiegazione delle ragioni del provvedimento.

La persona giuridica, autonomo centro d'interessi e di rapporti giuridici, è ormai considerata anche quale punto di riferimento di precetti di varia natura (in particolare di precetti etici e di codici di comportamento) e matrice di decisioni e attività dei soggetti che operano in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse.

E' quindi emersa l'esigenza, da parte delle Autorità sopranazionali e nazionali, di migliorare i controlli sulle persone giuridiche (Enti e Società), aumentandone la responsabilità per gli atti compiuti nello svolgimento della loro attività.

La normativa nazionale (legge delega 29/9/2000 n.300, art. 11 in specie ed il susseguente D. Lgs. 8/6/2001 n.231 e successive modifiche ed integrazioni) -in esecuzione anche di obblighi e convenzioni intervenute (Convenzione CEE 26/7/1995, Convenzione OCSE 17/12/1997, ecc.) - definisce un sistema di responsabilità sanzionatoria degli Enti e delle Società per fatti illeciti posti in essere da soggetti operanti nell'interesse o per conto della persona giuridica.

La natura di queste responsabilità è definita - rispetto ai canoni tradizionali - come un terzo genus, rappresentato dalla previsione di applicazione di una sanzione amministrativa (come conseguenza, peraltro, di un reato e nell'ambito di un processo penale); così la Relazione definisce la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001: "Il concetto innovativo, decretato dal D. Lgs. 231/2001, sancisce la nascita di un tertium genus di responsabilità avente natura extrapenale che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia".

La stessa Delega prevedeva, a vero dire, uno spettro molto ampio di intervento.

Il D. Lgs. 231/2001 ha effettuato inizialmente una scelta meno incisiva, prevedendo le sanzioni amministrative solo per i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, quali quelli di corruzione e concussione, d'indebita percezione di erogazioni pubbliche, di truffa ai danni dello Stato e di frode informatica.

Il testo della relazione accompagnatoria parla, infatti, di "carattere di forte innovazione" del provvedimento e di conseguente necessità di iniziale contenimento della sua operatività.

Non vi è dubbio, tuttavia, che si è in presenza di una sicura tendenza alla possibile estensione delle ipotesi di applicazione, nell'ambito dell'obiettivo di affermare la cosiddetta "cultura aziendale della responsabilità".

In effetti, a partire dal 2001, le ipotesi trasgressive assoggettate a sanzioni sono state progressivamente ampliate; così:

- a) con D. Lgs. 350/2001 sono stati inclusi i reati di fabbricazione ed uso della moneta (art.25 bis);
- b) con D. Lgs. 61/2002 sono stati inclusi i reati societari previsti dalla formulazione dello stesso D. Lgs. 11/4/2002 n.61 che, in esecuzione della delega contenuta nella L. 3/10/2001 n.366, ha riformato gli illeciti in materia societaria previsti dagli artt. 2621 e segg. del Codice Civile;
- c) con L. 14/1/2003 n.7, è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'ulteriore art. 25 quater che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative per gli Enti nel caso di delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- d) con l'art.8 comma 1 della legge 9/1/2006 n.7 è stato introdotto l'art. 25 quater-1 che prevede l'estensione delle sanzioni amministrative alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- e) con l'art. 5 della legge 11/8/2003 n.228 la responsabilità è stata estesa, con l'art.25 quinquies, ai delitti contro la personalità individuale (ex artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602 c.p.);
- f) con l'art.9 L. 18/4/2006 n.62 è stato introdotto l'art. 25 sexis che riferisce la responsabilità amministrativa pure agli abusi di mercato (ex D. Lgs. 24/2/1998 n.58 parte V tit.1 bis capo 2);

- g) con l'art. 9 L. 3/8/2007 n. 123 e col D. Lgs. 9/4/2008 n.81 (art. 30) il D. Lgs. 231 è stato integrato con l'art. 25 septies che estende la responsabilità amministrativa ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- h) con D. Lgs. 16/11/2007 è stato introdotto l'art. 25 octies che estende la responsabilità ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita;
- i) con L. 48/2008 sono stati introdotti più reati relativi alla attività informatica;
- j) con legge 99/2009 è stato introdotto l'art. 24 bis relativo ai reati informatici e al trattamento illecito dei dati;
- k) con legge 99/2009 è stata estesa la responsabilità anche per i reati di cui agli artt. 473 c.p. (contraffazione, alterazione e uso di segni distintivi o di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474 c.p. (introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi);
- l) con leggi 99/2009 e 116/2009 (art. 4) la responsabilità è stata estesa ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies) nonché al reato di induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- m) con l'art. 2 comma 29, L. 94/2009 è stato introdotto l'art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001 in tema di delitti di criminalità organizzata, con l'art. 10 L.146/2006, la responsabilità è stata estesa anche ai delitti di criminalità organizzata transnazionale.
- n) con l'art. 2 del D. Lgs. 121 del 16 agosto 2011; il D. Lgs. 231/2001 è stato integrato con l'art. 25 undecies che include i reati ambientali tra quelli da gestire nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01.
- o) con D.M. 26/6/2003 n. 201 sono state poi approvate norme regolamentari relative ai procedimenti di accertamento dall' illecito amministrativo.
- p) Con il Dlgs 16/07/2012 n. 109 art. 2, comma 12 bis, il D.Lgs 231/01 è stato integrato con l'art. 25-duodecies per l'impiego di cittadini di paesi terzi in cui il soggiorno è irregolare.
- q) Con Legge n. 190 del 2012 sono stati introdotti 2 nuovi reati presupposto:
 - a. Art. 319 quater c.p. "induzione indebita a dare o promettere utilità,
 - b. Art. 2635 c.c. "corruzione tra privati"
- r) con D.lgs 04/3/2014 n. 39 di attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014 ed è entrato in vigore il 6 aprile 2014. L'articolo 3 del decreto introduce le seguenti modifiche al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. inserito nel catalogo dei reati presupposto il delitto di cui all'articolo 609-undecies c.p. "Adescamento di minorenni.
- s) La legge 186/2014 ha dettato una serie di disposizioni volte ad incentivare l'emersione e il rientro dei capitali e misure finalizzate a potenziare la lotta all'evasione. Ha quindi introdotto il nuovo reato di autoriciclaggio ex art. 648 ter 1 c.p. e ha modificato l'art. 25 octies del D.lgs 231/01 includendo la nuova fattispecie fra i reati presupposto.
- t) La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), ha modificato il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del codice penale [2] un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.
- u) La legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015) - all'articolo 12 - ha introdotto "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari entrata in vigore il 14 giugno 2015
- v) La legge 199 del 2016 recante disposizioni in materia contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo del settore agricolo (GU 29/10/2016 entrata in vigore il

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



- 04/11/2016) ha modificato l'art. 603 bis del c.p. e ha integrato l'art. 25 quinquies D.LGS 231/01 8 giugno 2001 nr. 231, contemplandolo come reato presupposto. [sEp]
- w) Il D.lgvo 15/03/2107 nr. 38 ha introdotto i nuovi articoli aventi ad oggetto la corruzioni tra privati o la istigazione alla corruzione tra privati e ha modificato l'art. 25 ter del D.lgs 231/01
 - x) La legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha inserito l'art. 25 quinquiesdecies al D.Lgs. 231/2001, ha introdotto alcuni reati tributari nei reati presupposto.
 - y) Art. 25 sexiesdecies - Contrabbando
 - z) D. Lgs. 231/01 dell'art 25 octies e 25 octies1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"
 - aa) Decreto nr. 195/2021 – ampliato i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio
 - bb) l'art 25 septiesdecies delitti contro il patrimonio culturale
 - cc) La L. 238/21 pubblicata il 17.1.2022 pur non avendo apportato direttamente modifiche al D.Lgs 231/01 ha apportato alcune modifiche ai reati richiamati all'interno del D.Lgs 231/01 e nello specifico gli artt. 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies c.p e 600-quater e 609 undecies c.p.
 - dd) La L. 25/2022 ha rivisto alcuni articoli del codice penale contemplati dal D. Lgs 231/01 e nello specifico: artt 316-bis, 316-ter e 640-bis
 - ee) D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
 - ff) D. Lgs. 231/01 dell'art 25 terdecies - Razzismo e xenofobia
 - gg) D. Lgs. 231/01 dell'art 25 Duodevicies - Riciclaggio devastazione e saccheggio di beni culturali
 - hh) Il D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, ha modificato la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere", ha previsto, tra le altre disposizioni, l'inserimento di un nuovo illecito nel novero dei "Reati societari" ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/01. Nello specifico, il Decreto, all'art. 55 comma 1 lett. c) ha previsto che al comma 1, lett. s-ter) dell'art. 25-ter venisse inserito il reato di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121".
 - ii) Con la L. 137/2023, di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 , si è attuata una nuova estensione del catalogo dei " reati presupposto " della responsabilità amministrativa degli ent. Il c.d. "Decreto Giustizia" è intervenuto sugli artt. 24 e 25-octies.1 del D.lgs. 231/01 aggiungendo tre nuove fattispecie di reato e nello specifico: "Turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.) e "Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti" (art. 353-bis c.p.) nell'ambito dei reati conto la pubblica amministrazione ex art. 24 D.lgs 231/01 e il reato di "Trasferimento fraudolento di valori", previsto e punito dall'art. 512-bis c.p., nella categoria dei reati ex art. 24-octies D.lgs 231/01.

1.2.2 I SOGGETTI INTERESSATI

1.2.2.1 L'Organizzazione è tra i destinatari

Ai sensi del c. 1 dell'art.11 della legge Delega 300/2000 e dell'art. 1 c. 2 del D. Lgs. 231/2001, la gamma degli Enti interessati è assai ampia; in particolare, secondo l'art.1 c. 2 del D. Lgs. 231/2001

"le disposizioni in esso presenti si applicano agli Enti forniti di personalità giuridica e alle Società e Associazioni privi di personalità giuridica".

L'Organizzazione presenta la caratteristica di Ente le cui entrate sono parzialmente derivate dal sistema pubblico, sia sotto forma di contributi a sostegno di determinate attività.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge, poi, alla responsabilità della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto.

1.2.2.2 L'analisi dei reati

La responsabilità dell'Ente sorge qualora venga commesso uno dei reati previsti, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, da uno dei seguenti soggetti:

- a) persone fisiche che rivestono funzioni "apicali" (rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;
- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- c) persone fisiche che operano per nome e per conto dell'Ente in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi.

La responsabilità dell'Ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica apicale. In tal caso ricade sull'Ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti provando che l'atto commesso è estraneo alle policy aziendali.

Viceversa la responsabilità dell'Ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali. In tal caso l'onere della prova ricade sull'accusa che deve dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possono comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali.

1.2.3 LE SANZIONI

Le sanzioni, come dettosi, sono comminate all'interno del procedimento penale e sono costituite da misure:

- a) pecuniarie (da 100 a 1000 quote);
- b) interdittive;
- c) di confisca;
- d) di pubblicazione della sentenza di condanna.

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale (a cui sono demandati l'accertamento del reato della persona fisica, la valutazione in ordine al comportamento dell'ente, l'irrogazione a quest'ultimo della sanzione amministrativa, nonché la sua esecuzione) è piuttosto articolato.

In primo luogo, per qualunque illecito amministrativo dipendente da reato è stabilita la sanzione pecuniaria (art. 10), modulata in quote, che non possono essere previste in numero inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di ciascuna quota varia da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37, sicché l'ammontare della sanzione pecuniaria concretamente irrogabile non potrà essere inferiore ad Euro 25.822,85, né potrà superare Euro 1.549.370,70. Ovviamente, in virtù del principio di legalità (art. 2), la previsione edittale del numero delle quote è effettuata dal legislatore, relativamente ad ogni reato. All'interno del quadro edittale, il giudice è chiamato ad esprimere una duplice valutazione; innanzitutto determina il numero delle quote da applicare in concreto, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare e attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; successivamente, fissa l'importo della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

In secondo luogo, il sistema sanzionatorio è completato dalle sanzioni interdittive (art. 13), le quali - a differenza delle sanzioni pecuniarie, previste per ogni reato - si applicano solo in relazione a talune fattispecie ritenute più gravi.

Inoltre, il decreto subordina la loro irrogazione al ricorrere di una delle seguenti condizioni: che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione purché, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero, in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono essere applicate tra loro congiuntamente e anche in via cautelare; esse sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la

pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9).

Infine, sono previste quali sanzioni anche la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18), che può essere disposta solo qualora sia applicata, nei confronti dell'Ente, una sanzione interdittiva, e la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19) che consegue sempre alla sentenza di condanna, anche nella forma per equivalente (cioè avente a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità del medesimo valore del prezzo o del profitto del reato, qualora non sia possibile l'apprensione di questi).

1.2.4 LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E LE CIRCOSTANZE CHE LA ESCLUDONO

La responsabilità dell'Ente presuppone la commissione dei reati previsti da soggetti che si trovano in posizione apicale od anche in posizione subordinata (in quanto sottoposti all'altrui vigilanza).

Il decreto prevede, tuttavia, un meccanismo di esonero da responsabilità, che - ispirato al sistema dei compliance program da tempo funzionante negli Stati Uniti - ruota appunto attorno all'adozione ed alla effettiva attuazione, da parte dell'ente medesimo, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si tratta, in sostanza, di veri e propri programmi di autoregolamentazione, dalla cui adozione ed attuazione possono derivare per l'ente – oltre all'esonero da responsabilità (al ricorrere di determinate condizioni) – importanti conseguenze sia sostanziali che processuali in tema, ad esempio, di commisurazione e riduzione della pena pecuniaria, di inapplicabilità delle sanzioni interdittive e di sospensione e revoca delle misure cautelari.

1.2.5 GLI ADEMPIMENTI DA ASSolverE PER PREVENIRE IL PERICOLO DI RESPONSABILITÀ

Secondo quanto previsto dagli articoli 6-7 del D. Lgs. 231/2001, per prevenire il pericolo di accollo di responsabilità, l'Ente è chiamato a dimostrare:

- a) di avere effettuato congrue valutazioni sulla possibilità di incidenza di determinati rischi nell'ambito della propria organizzazione;
- b) di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; in modo particolare, questi modelli devono:
 - ✓ individuare le attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - ✓ prevedere specifici protocolli o regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai rischi di commissione dei reati da prevenire;
 - ✓ nel caso in cui sia necessario, prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - ✓ prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, il sistema sanzionatorio è definito nel Codice Etico;
 - ✓ prevedere obblighi di informazione sia nei confronti della generalità dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori, sia nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e del Codice Etico;
- c) di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MO e del Codice Etico, attraverso un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
- d) che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato, ove compiuto da soggetto in posizione apicale, eludendo fraudolentemente il citato modello di organizzazione e controllo;
- e) che il comportamento che ha causato il reato, ove posto in essere da soggetto subordinato, sia stato attuato nonostante l'esistenza di un adeguato modello di organizzazione, gestione e vigilanza idoneo alla prevenzione del reato.

1.3 LINEE E CRITERI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

1.3.1 MODALITÀ ASSUNTE NEL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

1.3.1.1 Struttura del Modello Organizzativo

La responsabilità amministrativa ex art. 231/2001 dell'Organizzazione non discende dalla semplice circostanza dell'avvenuta adozione di un MO, ma richiede che il modello abbia i requisiti dell'idoneità a precisare le condotte trasgressive considerate dal D. Lgs. 231/2001.

Il MO si compone di due parti fondamentali:

PARTE GENERALE: Sono contenuti in questo ambito il quadro normativo di riferimento, il sistema di governo dell'Ente, l'assetto organizzativo, la metodologia utilizzata dall'Ente per definire il proprio modello, struttura e compiti dell'OdV, il sistema disciplinare e le modalità adottate dall'Ente al fine di assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi del MO sia all'interno che verso terzi. Viene inoltre definita la MAPPATURA DEI RISCHI (risk assessment) nell'ambito della quale vengono valutati il grado di esposizione al rischio di commissione dei reati nelle diverse aree di attività aziendale.

Sono riportati i principi contenuti nel CE e la definizione delle linee guida e dei criteri per la composizione e le modalità di regolamentazione dell'OdV.

PARTE SPECIALE: Rispetto alla valutazione eseguita nella parte generale, vengono in questa sezione definite le procedure specifiche che, formalizzando tutte le prassi già in atto presso l'Ente, le integrano con le attività necessarie a prevenire, per ogni singola area di intervento, l'accadimento dei reati presupposto indicati nel D. Lgs. 231/2001.

La scelta eseguita dall'Organizzazione è stata quella di definire delle procedure (modulate con un maggior o minor grado di dettaglio in funzione del grado di esposizione al +rischio definito) quando in sede di risk assessment il rischio è stato valutato come ALTO o MEDIO o BASSO e di richiamare ai principi sanciti dal CE quando il grado di esposizione al rischio è stato valutato REMOTO.

1.3.1.2 Obiettivi del Modello Organizzativo

Il MO è finalizzato, in primo luogo, a prevenire il peculiare rischio di impresa connesso alla responsabilità amministrativa della persona giuridica per illeciti comportanti reato e, dall'altra, a limitare le responsabilità stessa sotto il profilo sanzionatorio.

Quando sussista la responsabilità penale dell'ente in conseguenza alla commissione di un illecito (sanzionato dal D. Lgs. 231/2001) è necessario che il reato sia stato commesso al fine di perseguire un interesse, ovvero procurare un vantaggio per l'ente stesso.

Per raggiungere tali finalità il Modello deve:

- a) determinare una piena consapevolezza da parte del potenziale autore del reato della commissione dello stesso (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'Organizzazione, anche quando apparentemente essa potrebbe trarre vantaggio);
- b) stabilire linee procedurali precise ed inderogabili per lo svolgimento delle operazioni sensibili;
- c) consentire all'Organizzazione di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un adeguato monitoraggio dell'attività.

In particolare il Modello deve:

- a) perseguire la consapevolezza nei dipendenti, collaboratori, Organi sociali e fornitori, che operano per conto o nell'interesse dell'Organizzazione nell'ambito dei processi sensibili, di poter incorrere, in caso di comportamenti non conformi alle norme ed alle procedure aziendali (oltre che alla legge), in illeciti passibili, oltretutto di misure disciplinari, anche di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per l'Organizzazione;

- b) colpire, con adeguate misure sanzionatorie, ogni comportamento illecito, attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle procedure definite nel MO ed alla comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

1.3.1.3 Linee guida

Il Modello dell'Organizzazione è ispirato alle linee guida dettate dalla Regione Lombardia con DDUO nr. 12921 del 1° dicembre 2009 e DDUO nr. 5808 del 08/06/2010 per gli Enti Accreditati alla Formazione e Istruzione.

1.3.1.4 Metodologia per l'elaborazione del Modello Organizzativo

Al fine di assicurare la congruità del MO rispetto alle effettive peculiarità dell'Organizzazione, la fase di elaborazione del Modello è stata accompagnata dalle indagini e dalle acquisizioni idonee ad identificare i rischi presenti nell'Ente; in particolare:

- a) si è esaminata la documentazione aziendale su ogni operazione e tipo di procedura già in atto;
- b) si è proceduto ad effettuare colloqui con i soggetti responsabili di specifiche attività aziendali;
- c) si è teso ad identificare in modo concreto la tipologia e ricorrenza degli eventi sensibili;
- d) si sono esaminate le procedure aziendali già in atto con l'obiettivo di confermarne l'idoneità o di apportare alle stesse i miglioramenti e le integrazioni necessarie ed opportune.

1.4 MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE

1.4.1 AMBITO DI ADOZIONE

Il presente MO è stato approvato con decisione dell'Amministratore Unico dell'Organizzazione, nella data di emissione del presente documento.

L'Amministratore unico ha proceduto, con documento di conferimento di incarico, alla nomina dell'Organo di Vigilanza.

1.4.2 Struttura di governo e assetto organizzativo dell'Organizzazione

L'organizzazione de Il Gruppo Medilabor HSE Srl è articolata in una serie di ruoli e responsabilità che sono descritte nell'organigramma del Sistema di Gestione Integrato dell'Organizzazione (rif. S06P01 M01 Organigramma funzionale).

La struttura organizzativa garantisce la continua comunicazione tra la Direzione e gli altri Operatori al fine di uno svolgimento efficace ed efficiente dei servizi.

Riportiamo di seguito l'organigramma funzionale

Ospedaliere; Centri sanitari esterni o simili; Ispettorati del Lavoro; Autorità Giudiziaria; Collegio Sindacale; Consiglio di Amministrazione; Società di revisione; Organi di Controllo; Questure; Carabinieri;

III. Risorse Umane: INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro; Comuni e loro circoscrizioni; Centri per l'impiego; Ministero del Lavoro; Assessorati Regionali al Lavoro; ASL;

IV. Rapporti contrattuali diversi: Consulenti; Fornitori; Pazienti; Clienti.

1.4.4 CRITERI GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Associando logicamente l'attività specifica e lo specifico rischio legati ai reati peculiari, sono state individuate le regole di comportamento che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati senza distinzione e, in generale, per ogni tipo di provvedimento.

Le regole generali per la definizione delle procedure sono le seguenti:

- a) Ogni attività autorizzata, specificatamente o in via generale, da chi ne abbia il potere nell'Organizzazione, deve essere registrata documentalmente e verificabile con immediatezza.
- b) Ogni procedura deve chiarire le fasi delle attività alle quali si riferisce.
- c) Per quanto possibile, va evitato che più fasi della medesima procedura siano affidate ad un unico operatore (ad esempio: gestione doti - rendicontazione finale, prenotazione - accettazione - dimissione; rapporti con gli uffici della ASL e della Regione Lombardia e così via); bisogna, però, nel contempo, evitare che la frammentazione del lavoro produca deresponsabilizzazione e difficoltà ad individuare, successivamente al fatto, il responsabile.
- d) Va osservato un collegamento fra settori operativi al fine di consentire sempre una verifica almeno indiretta sulle operazioni oggetto della procedura.
- e) Ogni documento attinente alla gestione amministrativa o sanitaria dell'Organizzazione deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente.
- f) Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.
- g) Nessun operatore dell'Organizzazione sarà mai giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti aziendali o istituzionali.
- h) Per nessuna ragione è consentito che le risorse finanziarie dell'Ente e la relativa movimentazione possano non essere registrati documentalmente.
- i) Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nell'Organizzazione, devono impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento delle istituzioni socio-sanitarie, assistenziali e di Formazione e Istruzione.

E' vietato, in particolare:

- I. erogare prestazioni non necessarie;
 - II. fatturare prestazioni non effettivamente erogate;
 - III. duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
 - IV. non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti o non finanziabili.
- j) Tutti coloro che agiscono nell'interesse od a vantaggio dell'Organizzazione sono tenuti al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza ed all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa in ogni loro rapporto con la Pubblica amministrazione come definito nel Codice Etico.
 - k) L'Organizzazione si impegna, nel caso utilizzi un soggetto estraneo alla sua organizzazione per gestire specifici rapporti con la pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, a portare a sua conoscenza le disposizioni contenute nel MO, ottenendone formale accettazione.

1.4.5 IL SISTEMA DI DELEGHE E DI PROCURE

In via generale il sistema di deleghe e di procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza e di conoscibilità tanto ai fini della prevenzione dei reati quanto allo scopo dell'efficienza della gestione aziendale.

Per delega si intende l'atto di attribuire compiti e poteri, coerenti al contratto di lavoro, per lo svolgimento di funzioni, poteri e compiti propri dell'Azienda.

Per procura si considera l'atto giuridico unilaterale attraverso il quale l'Organizzazione conferisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il sistema delle deleghe deve essere conforme ai requisiti occorrenti per le procedure interessate e in particolare deve osservare il seguente criterio:

- a) tutti coloro che intrattengono rapporti giuridicamente vincolanti coi terzi per conto dell'Organizzazione, devono essere dotati di adeguata delega formale;
- b) la delega di compiti di gestione comporta l'attribuzione della relativa responsabilità e richiede l'esistenza di una adeguata previsione nell'organico dell'Azienda;
- c) la delega deve recare la precisa indicazione dei poteri del delegato, della persona o figura a cui il delegato deve rispondere e rendere rendiconto;
- d) l'attribuzione dei poteri di spesa adeguati.

Le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti muniti di delega interna o di specifico rapporto contrattuale che attribuisce determinati poteri di gestione e sono attribuite con specificazione dei limiti dei poteri di rappresentanza che vengono conferiti.

1.4.6 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE

Perché il giudice penale possa ritenere che il MO adottato sia stato davvero "efficacemente attuato" è indispensabile che l'Organismo di Vigilanza possa concretamente contare su di un flusso costante di informazione.

Pertanto l'Organizzazione dovrà prevedere l'istituzione di un canale riservato di comunicazione interna tra dipendenti e l'Organismo di Vigilanza.

In aggiunta a ciò, l'Organizzazione ha istituito un canale rispondente ai requisiti del D.Lgs. 10/03/2023 nr. 24 in materia di Whistleblowing: il processo di gestione delle segnalazioni è normato da apposita procedura MO P 11 "Procedura di segnalazione comportamenti illeciti – Whistleblowing".

Inoltre, poiché l'organizzazione informatizzata costituisce lo strumento più efficace di rilevabilità di anomalie ed illeciti, si raccomanda, anche in questa ottica, di dotare l'Organismo di Vigilanza di competenze informatiche sufficienti ad espletare la propria funzione.

Per conseguire l'esonero dalla responsabilità l'Organizzazione deve dimostrare di aver fatto tutto ciò che doveva; bisognerà, dunque, pubblicizzare il MO adottato, tramite notifica a tutti coloro che operano nella struttura; formare tutti i collaboratori coinvolti, mettere a disposizione in maniera continua il documento.

Al momento dell'adozione saranno tenute riunioni per tutto il personale in organico per una diffusione capillare dei contenuti del modello organizzato adottato.

La stessa procedura dovrà essere seguita al momento di eventuali modifiche ed aggiornamenti del modello.

L'Organizzazione dovrà curare che siano informati sul MO per le parti di loro competenza, tramite formazione individuale, di gruppo o affiancamento dei neo assunti e di coloro che vengono spostati a diverso incarico aziendale.

1.4.7 RAPPORTI LIBERO-PROFESSIONALI

Per quanto riguarda i collaboratori a rapporto libero-professionale il relativo contratto individuale deve contenere l'obbligo di osservare il Codice Etico richiamato nel MO.

Non vi è dubbio, allora, che costoro debbano essere positivamente considerati, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e quindi alla stregua, in ottica del D. Lgs. 231/01, dei collaboratori subordinati. L'Organizzazione definisce, in funzione della gravità, quali violazioni possono dare origine alla risoluzione del contratto.

1.4.8 PROCEDURE E SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI

Il Gruppo Medilabor HSE Srl è dotato di un sistema di gestione governato da procedure e protocolli che ne gestiscono le varie attività. In particolare il settore relativo alla formazione professionale ha un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la UNI EN ISO 9001. Il MO si integra all'interno di questa struttura organizzativa.

Il MO integra le procedure ed i sistemi di controllo eventualmente già esistenti e già ampiamente operanti in azienda ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e come controllo sui processi sensibili.

Conformemente a quanto previsto anche dalle linee guida, sono da considerare parte integrante del MO le seguenti procedure esistenti:

- a) il sistema organizzativo aziendale;
- b) il regolamento generale e le procedure aziendali;
- c) il codice etico;
- d) il sistema di deleghe di poteri e delle procure;
- e) il sistema di qualità certificato;
- f) il modello di controllo di gestione;
- g) il sistema di formazione del personale;
- h) il modello di gestione dei rischi sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08;
- i) il documento programmatico per la sicurezza dei dati (DPS).

Copia dei documenti citati e/o dettagliate informazioni su ciascuno degli argomenti citati sono distribuite, conservate ed aggiornate da Il Gruppo Medilabor HSE Srl.

1.5 CODICE ETICO

1.5.1 INTRODUZIONE

Il Codice Etico Comportamentale costituisce un complesso di regole di valore etico cui deve attenersi l'Organizzazione, i suoi dipendenti e collaboratori e tutti i soggetti che hanno rapporti con essa nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

Il Codice Etico Comportamentale rappresenta il documento ufficiale dell'Organizzazione che contiene la dichiarazione dei valori, l'insieme dei diritti-doveri e delle responsabilità dell'Organizzazione nei confronti dei portatori di interesse (Pubblica Amministrazione, Utenti, soci e dipendenti, fornitori, collaboratori esterni, associazioni e le comunità locali).

Il Codice Etico Comportamentale è conforme ai contenuti del D.Lgs. 231/2001 "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" ed è ulteriore garanzia per la prevenzione di eventuali illeciti e per ottimizzare l'organizzazione e la trasparenza dell'operato dell'Organizzazione.

1.5.2 PRINCIPI GENERALI

L'Organizzazione, nello svolgimento della propria attività, rispetta le leggi comunitarie, nazionali, regionali e non intende intrattenere rapporti con chi non è allineato su tale principio, anche laddove condotte diverse potessero arrecare benefici e vantaggi.

Accanto al principio di legalità, l'attività dell'Organizzazione si ispira ai seguenti principi:

- La persona al centro delle attività dell'Organizzazione

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



- Contributo alla comunità
- Coinvolgimento dei collaboratori nelle decisioni
- Onestà e legalità
- Imparzialità
- Trasparenza e correttezza
- Efficacia, efficienza ed economicità
- Formazione dei propri collaboratori
- Riservatezza
- Tutela della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente

1.5.3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Codice Etico-Comportamentale costituisce parte integrante del MO dell'Organizzazione.

Ai fini della piena osservanza delle disposizioni portate dal D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti comunque operanti in posizione apicale o sottoposta sono tenuti all'osservanza:

- a) delle disposizioni delle disposizioni generali e di tutte le procedure e norme operative dell'Ente;
- b) delle ulteriori regole di comportamento previste in ogni parte del MO e del Codice Etico-Comportamentale.

1.5.4 REGOLE GENERALI

In generale l'attività che ha rilevanza rispetto all'ambito di applicazione sopra indicato deve:

- a) essere espressa in forma documentale;
- b) autorizzata da chi ne abbia il potere in funzione dell'attribuzione di responsabilità definite dall'organizzazione;
- c) orientata al rispetto del principio del controllo incrociato (es: contrapposizione di funzione, abbinamento di firma);
- d) prevedere la sottoscrizione di chi emette i documenti;
- e) prevedere la registrazione e la verifica di ogni operazione, con controllo di legittimità, coerenza e congruenza.

1.5.5 SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti all'osservanza del presente codice tutti coloro che - in posizione apicale o di sottoposti all'altrui direzione o vigilanza - comunque ricadono nelle previsioni di cui agli articoli 5 - 6 - 7 del D. Lgs. 231/2001, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di impiego. Il Modello si estende, pertanto, ad Amministratori, liberi professionisti, incaricati o simili.

La dizione "Personale" s'intende qui riferita a tutti i soggetti considerati nel presente articolo.

1.5.6 REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE AZIENDALE

In questa parte del Codice Etico sono esplicitati:

- a) I comportamenti dell'azienda;
- b) I comportamenti del personale.

1.5.7 CONDOTTA NEI COMPORTAMENTI CON RILEVANZA ESTERNA

In questa parte del Codice Etico sono esplicitati:

- a) Rapporti e relazioni con la Pubblica Amministrazione;
- b) Rapporti con gli Utenti;
- c) Rapporti con i Terzi.

1.6 ORGANISMO DI VIGILANZA

1.6.1 ORGANISMO DI VIGILANZA DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO

- a) È istituito presso l'Organizzazione l'Organismo di iniziativa e di controllo previsto all'art. 6, comma 1, lett. B) del D. Lgs. 231/2001.
- b) Detto Organismo assume il nome di "Organismo di Vigilanza d'iniziativa e controllo" (di seguito denominato "Organismo di Vigilanza") ed è composto da membri effettivi nominati dall'Amministrazione dell'Organizzazione tramite documento di conferimento dell'incarico.
- c) La scelta Membri viene eseguita seguendo, come criteri per la scelta, i principi di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione. I Membri devono essere soggetti qualificati, con la necessaria competenza, professionalità ed esperienza e dotati di requisiti di onorabilità tali da garantire imparzialità, autorevolezza e condotta impostata a valori etici.
- d) La scelta viene eseguita tra professionisti con le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività.
- e) In caso di dimissioni o d'impossibilità a proseguire il compito i membri vengono sostituiti dall'Amministratore dell'Organizzazione dell'Organizzazione.
- f) L' Organismo di Vigilanza rimane in carica per un triennio e può avvalersi della collaborazione e del supporto di esperti.

1.6.2 RISORSE FINANZIARIE DEL ORGANISMO DI VIGILANZA

- a) Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere deliberato dall'Amministratore dell'Organizzazione un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il D. Lgs. 231/2001 e il presente Modello assegnano al Organismo di Vigilanza. Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza potrà disporre in piena autonomia fermo restando la necessità di rendicontare l'utilizzo del budget stesso su base annuale.
- b) Tale fondo sarà quantificato sulla base di apposita relazione predisposta dall'Organismo di Vigilanza, da inviare all'Amministrazione entro i primi tre mesi dell'anno successivo.
- c) I compensi eventualmente dovuti ai componenti del Organismo di Vigilanza saranno deliberati dall'organo amministrativo dell'Organizzazione e liquidati periodicamente.

1.6.3 AUTONOMIA E GARANZIE PER L'OPERATIVITÀ DEL ORGANISMO DI VIGILANZA

- a) L'Amministrazione dell'Organizzazione garantisce all'Organismo di Vigilanza la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali, al fine di promuovere il rispetto della legalità, dei principi del Codice Etico e del MO consentendo l'accertamento immediato delle violazioni a rischio di reato.
- b) L'Amministrazione dell'Organizzazione assicura l'uso, anche se non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.
- c) L'Amministrazione dell'Organizzazione mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, qualora lo richieda, per l'espletamento delle sue funzioni, idoneo personale di segreteria e i mezzi tecnici necessari.
- d) Resta fermo comunque, per gli Amministratori, l'obbligo generale di direzione e vigilanza sul personale sottoposto anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

1.6.4 FUNZIONI DEL ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza svolge i compiti previsti dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 ed in particolare:

- a) svolge le attività di vigilanza e controllo ritenute necessarie ed opportune per accertare la corretta osservanza delle prescrizioni del Modello esplicitate nelle procedure, nei protocolli e nelle eventuali istruzioni suggerendo eventuali integrazioni e modifiche;
- b) svolge periodiche ispezioni mirate su attività, prassi, procedure od operazioni esposte a rischio, garantendo la stesura e la comunicazione dei relativi verbali;
- c) Raccoglie, elabora e comunica le informazioni e le segnalazioni ricevute e monitora le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del modello;
- d) attua forme di raccordo tra le varie funzioni aziendali, al fine di migliorare il monitoraggio sulle operazioni anche con riferimento al grado di esposizione dei rischi;
- e) individua programmi informativi e formativi sul MO e sul Codice Etico stabilendo raccordi con le varie funzioni aziendali per la loro attuazione;
- f) verifica la continua idoneità del MO e svolge attività di proposta per il costante adeguamento ed aggiornamento dello stesso.

1.6.5 POTERI DEL ORGANISMO DI VIGILANZA

- a) L' Organismo di Vigilanza, nei limiti delle proprie competenze, può richiedere ed ottenere informazioni da chiunque a qualunque titolo operi nell'Organizzazione.
- b) Gli Organi dell'Organizzazione e tutti coloro che siano venuti a conoscenza di violazioni del Modello o di situazioni a rischio devono avvertire senza ritardo l'Organismo di Vigilanza oltreché attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'eventi delittuosi o criminosi.
- c) L'Amministrazione dell'Organizzazione, per garantire la segretezza delle informazioni sulla violazione del modello fornite dai sottoposti - dipendenti o liberi professionisti - e per assicurare un adeguato flusso di informazioni, metterà a disposizione un'apposita banca dati informatica e/o cartacea e un indirizzo di posta elettronica.
- d) Le informazioni pervenute dovranno essere protocollate e conservate a cura del Organismo di Vigilanza in modo da garantire la segretezza, salvo che l'accesso sia obbligatorio per legge.

1.6.6 RIUNIONI DEL ORGANISMO DI VIGILANZA

- a) L' Organismo di Vigilanza autonomamente definisce e regola le procedure interne da seguire e svolge i propri compiti di iniziativa e controllo nelle forme e nei tempi che ritiene opportuni.
- b) Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza vengono convocate con un preavviso di norma di almeno quarantotto ore, salvo casi di comprovata urgenza.
- c) L'Organismo di Vigilanza trasmette annualmente (entro i primi tre mesi dell'anno successivo) al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente.

1.6.7 PROCEDURE DEL ORGANISMO DI VIGILANZA

- a) L'Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno due volte l'anno per accertare l'applicazione abituale del modello attraverso il controllo di un significativo campione dei documenti sanitari ed amministrativi attinenti alle aree di rischio.
- b) In ogni caso l'Organismo di Vigilanza definisce un piano di verifica in funzione della complessità delle verifiche da eseguire e di quanto accertato nel corso delle precedenti verifiche.
- c) In occasione delle predette riunioni può essere sentito il personale per verificare se sia a conoscenza di violazioni o voglia formulare proposte operative o di modifica delle disposizioni del Modello.
- d) Le evidenze relative ad ogni singola attività della verifica (presa visione di documenti, interviste ai collaboratori, ecc.) devono essere formalizzate.
- e) Del contenuto delle singole verifiche deve essere redatto un verbale contestuale letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall'interessato.
- f) L'Organismo di Vigilanza, in piena autonomia decisionale, può disporre a campione controlli sulle operazioni di gestione dell'Organizzazione presso tutte le funzioni dell'Organizzazione stessa.
- g) Delle operazioni di cui ai precedenti commi deve essere redatto apposito verbale complessivo, sottoscritto dall'Organismo di Vigilanza.
- h) Il verbale ed i relativi allegati devono essere inseriti nei libri dei verbali del Organismo di Vigilanza, custodito a cura dello stesso.

1.6.8 SEGNALAZIONI

- a) Qualora l'Organismo di Vigilanza, nelle forme previste dagli articoli precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere la violazione del Modello da parte dei destinatari operanti nella struttura, deve immediatamente procedere a svolgere ogni attività di indagine che riterrà opportuna al solo scopo di verificare la fondatezza dell'addebito e di agire conformemente alle disposizioni contenute nella restante parte del documento.
- b) Nel caso che appaia all'evidenza una violazione suscettibile di integrare un'ipotesi di reato non ancora giunto a consumazione, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata notizia all'Amministrazione affinché questa impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità per l'Organizzazione.
- c) Nel caso emergano seri e concordanti indizi di violazione al Modello – anche quando non integrano una ipotesi di reato – l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente segnalare la circostanza all'Amministrazione affinché l'Organizzazione possa procedere secondo la legge ed in conformità con le norme della contrattazione collettiva, i regolamenti e gli usi a contestare la violazione anche sul piano disciplinare o contrattuale.
- d) Dell'attività svolta l'Organismo di Vigilanza deve conservare idonea documentazione.

1.6.9 COMUNICAZIONI RELATIVE A TRASGRESSIONI DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora, a seguito dell'attività di indagine svolta, emergano seri e concordanti indizi di violazioni al modello, che integrino o non integrino ipotesi di reato, da parte dell'Amministrazione dell'Organizzazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente segnalare per iscritto detta circostanza all'Amministrazione dell'Organizzazione stessa e a tutti i suoi membri, per ogni conseguente iniziativa in conformità alla legge, e al presente Modello.

1.6.10 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

- a) L'Organismo di Vigilanza deve promuovere l'aggiornamento del Modello in relazione alle eventuali novità normative, alle mutate esigenze dell'Organizzazione o alla sopravvenuta inadeguatezza dello stesso a prevenire i fatti di reato da cui discende la responsabilità per l'Ente.

- b) Le modifiche di cui al comma precedente devono essere comunicate all'Amministrazione per la relativa approvazione.
- c) Le modifiche al Modello devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti destinatari del Modello e del Codice Etico.

1.6.11 DECADENZE

- a) In caso di mancata operatività dell'Organismo di Vigilanza, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive lo stesso decade automaticamente dall'incarico.
- b) La delibera relativa alle decadenze viene approvata dall'Amministratore dell'Organizzazione che, nella stessa occasione, provvede alle necessarie sostituzioni.

1.7 MAPPATURA DEI RISCHI (RISK ASSESSMENT)

1.7.1 INTRODUZIONE

In questa parte viene definita la MAPPATURA DEI RISCHI (risk assessment) nell'ambito della quale vengono valutati il grado di esposizione al rischio di commissione dei reati nelle diverse aree di attività aziendale. A seguito di ogni analisi dei rischi (cfr. tabella) viene riportata la descrizione esplicativa dei reati, utile alla comprensione delle diverse fattispecie per evitare sovrapposizioni nella valutazione di reati che potrebbero a prima vista apparire simili.

1.7.2 ANALISI DEI RISCHI

Il grado di esposizione al rischio viene valutato in: **ALTO-MEDIO-BASSO-REMOTO** in funzione della possibilità concreta (grado di probabilità) di commissione del reato da parte del personale/collaboratori dell'Organizzazione; in caso di valutazione di rischio ALTO, MEDIO E BASSO si rimanda alla parte speciale, in cui si evidenzieranno le procedure emesse al fine di prevenire la possibilità di commissione del reato, nel caso in cui la valutazione risulti REMOTA, si farà riferimento al rispetto dei principi generali contenuti nel codice etico di comportamento.

Lo schema adottato per sintetizzare la valutazione del rischio è il seguente:

Rischio potenziale (in questa parte vengono esposti in modo sintetico i possibili rischi connessi alle attività gestite dall'Organizzazione)				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE ESPOSTE A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
ESEMPIO: REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	<i>ELENCO IN DETTAGLIO DI TUTTI I REATI PRESI IN CONSIDERAZIONE DAL LEGISLATORE PER LA MACROTIPOLOGIA</i> ESEMPIO: ✓ ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE ✓ ART. 640 - TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA -	<i>Vengono elencate le attività dell'Organizzazione che potrebbero essere esposte al rischio. Esempio:</i> Attività di consulenza e di medicina specialistica; attività di formazione ed istruzione	ALTO	VEDI PARTE SPECIALE
			MEDIO	VEDI PARTE SPECIALE
			BASSO	VEDI PARTE SPECIALE
			REMOTO	ADESIONE AL CODICE ETICO

Di seguito all'analisi dei rischi viene elencata una descrizione analitica ed una spiegazione dei reati presupposto.

1.7.2.1 I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 - 25 D. LGS. 231/2001)

1.7.2.1.1 ANALISI DEI RISCHI – ARTT. 24 e 25

L'Organizzazione, in relazione alla prevalente operatività svolta in raccordo cogli Enti pubblici in generale, intrattiene molteplici e costanti rapporti colla Pubblica Amministrazione.

Sono state analizzate e vengono, in appresso, indicate le aree operative ed i procedimenti che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24

Rischio potenziale				
Lo svolgimento della prevalente attività, corrispondente ai fondamentali scopi istituzionali dell'Organizzazione, comporta rapporti costanti e correnti con la P.A. (Ministeri - Regioni - Enti Locali - Università - A.S.L.). Il rischio è rappresentato dalla ipotetica possibilità di comportamenti tesi ad indirizzare l'azione della P.A. allo scopo di consentire, all'Organizzazione, di conseguire vantaggi non pertinenti, di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti.				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE ESPOSTE A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA – ✓ ART 353 TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI ✓ ART 353 BIS – TURBATA LIBERTA' DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 	Attività di formazione e di istruzione	ALTO	VEDI PARTE SPECIALE

Rischio potenziale				
Il rischio teorico è riferibile ai reati di truffa o di frode informatica o di indebita fruizione di finanziamenti pubblici per effetto di inveritiere attestazioni sulle prestazioni fornite a cittadini che usufruiscono di dote formativa o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non pertinenti o per altre indicazioni improprie volte alla erronea prospettazione della consistenza e della natura delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici.				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE ✓ ART. 640 - TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE - ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA - ✓ ART 353 TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI ✓ ART 353 BIS - TURBATA LIBERTA' DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 	Gestione delle doti	ALTO	VEDI PARTE SPECIALE

Rischio potenziale				
Il rischio teorico è collegato alla possibilità che - nei rapporti fra gli Enti pubblici finanziatori e l'Organizzazione - si ricorra a comportamenti volti a conseguire finanziamenti non pertinenti, o a superare l'esigenza di presupposti adempimenti, o di conseguire finanziamenti per attività e scopi diversi da quelli per i quali i finanziamenti possono essere accordati.				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE

<p>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA – ✓ ART 353 TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI ✓ ART 353 BIS – TURBATA LIBERTA' DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 	<p>Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da enti pubblici</p>	<p>ALTO</p>	<p>VEDI PARTE SPECIALE</p>
---	---	---	--------------------	----------------------------

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



Rischio potenziale				
Il rischio è collegato ad un eventuale uso improprio dell'affidamento di consulenze o di incarichi, segnatamente sotto il profilo del generale ricorso allo strumento dell'incarico per consentire il conseguimento di vantaggi da parte di soggetti pubblici, con l'ultimo scopo di potenzialmente alterarne il grado di imparzialità e di obiettività.				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE ✓ ART. 640 - TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE - ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA ✓ ART 353 TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI ✓ ART 353 BIS - TURBATA LIBERTA' DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 	Incarichi e consulenze	MEDIO	VEDI PARTE SPECIALE

Rischio potenziale				
Il rischio è collegato all'inadempimento (o all'adempimento menzionato) degli obblighi in materia fiscale, amministrativa, previdenziale e simili.				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



<p>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA – ✓ ART 353 TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI ✓ ART 353 BIS – TURBATA LIBERTA' DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 	<p>Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali</p>	<p>MEDIO</p>	<p>VEDI PARTE SPECIALE</p>
---	---	--	--------------	--------------------------------

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25

Rischio potenziale				
<p>Lo svolgimento della prevalente attività, corrispondente ai fondamentali scopi istituzionali dell'Organizzazione, comporta rapporti costanti e correnti con la P.A. (Ministeri - Regioni - Enti Locali - Università - A.S.L.). Il rischio è rappresentato dalla ipotetica possibilità di comportamenti tesi ad indirizzare l'azione della P.A. allo scopo di consentire, all'Organizzazione, di conseguire vantaggi non pertinenti, di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti</p>				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<p>TUTELA DELL'IMPARZIALITÀ E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 25</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 314 c. I- PECULATO ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART 323 – ABUSO D'UFFICIO ✓ ART. 346-BIS – TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE 	<p>Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione</p>	<p>MEDIO</p>	<p>VEDI PARTE SPECIALE</p>

Rischio potenziale				
Il rischio teorico è riferibile ai reati di corruzione o istigazione alla corruzione verso un Pubblico Ufficiale o traffico di influenze illecite allo scopo di ottenere un indebito vantaggio nell'assegnazione delle doti a favore dei propri utenti.				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
TUTELA DELL'IMPARZIALITÀ E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 25	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 314 c. I- PECULATO ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART 323 – ABUSO D'UFFICIO ✓ ART. 346-BIS – TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE 	Gestione delle doti	ALTO	VEDI PARTE SPECIALE

Rischio potenziale				
Il rischio teorico è riferibile ai reati di corruzione o istigazione alla corruzione verso un Pubblico Ufficiale o traffico di influenze illecite allo scopo di ottenere autorizzazioni e/o accreditamenti per lo svolgimento delle proprie attività quando non sussistano tutti i requisiti richiesti dalle normative vigenti per l'ottenimento di tali titoli abilitanti.				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



<p>TUTELA DELL'IMPARZIALITÀ E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 25</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 314 c. I- PECULATO ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART 323 – ABUSO D'UFFICIO ✓ ART. 346-BIS – TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE 	<p>Rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale</p>	<p>ALTO</p>	<p>VEDI PARTE SPECIALE</p>
--	--	---	--------------------	----------------------------

Rischio potenziale

Il rischio teorico è riferibile alla possibilità di affidamento o promessa di affidamento, di un incarico ad un dipendente della Pubblica Amministrazione che possa, recare indebito vantaggio alla Cooperativa o anche solo essere frutto di un traffico di influenze illecite.

TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
--------------------	-------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------

<p>TUTELA DELL'IMPARZIALITÀ E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 25</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 314 c. I- PECULATO ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART 323 – ABUSO D'UFFICIO ✓ ART. 346-BIS – TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE 	<p>Incarichi e consulenze</p>	<p>MEDIO</p>	<p>VEDI PARTE SPECIALE</p>
--	--	-------------------------------	--------------	----------------------------

Rischio potenziale

Il rischio teorico è riferibile ai reati di corruzione verso un Pubblico Ufficiale allo scopo di ottenere un indebito vantaggio a favore dell'Organizzazione durante le verifiche da parte degli Enti Preposti al rispetto degli adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali a carico dell'Organizzazione.

TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
--------------------	-------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------

<p>TUTELA DELL'IMPARZIALITÀ E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 25</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 314 c. I- PECULATO ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART 323 – ABUSO D'UFFICIO ✓ ART. 346-BIS – TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE 	<p>Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali</p>	<p>MEDIO</p>	<p>VEDI PARTE SPECIALE</p>
--	--	--	--------------	----------------------------

1.7.2.1.2 DESCRIZIONE REATI – ARTT. 24 e 25

Gli articoli 24-25 del D. Lgs. 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e la Pubblica Amministrazione.

Nè il D. Lgs. - e neppure il Codice - forniscono la definizione di Pubblica Amministrazione; v'è convergenza nel ritenere che la Pubblica Amministrazione sia costituita dallo Stato e da tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Nell'ambito delle persone fisiche che agiscono nella P.A., assumono particolare rilevanza (in specie ai fini dei reati considerati dall'art. 25 D. Lgs. 231/2001), le figure del Pubblico ufficiale e dell'incaricato di Pubblico servizio.

A norma art. 357, 1° comma c. p., infatti, “sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un numerus clausus, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa; a tal fine, precisa che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, con ciò dovendosi intendere “un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Con tali previsioni, il legislatore ha fornito un doppio criterio definitorio.

Il primo (di c.d. “delimitazione esterna”) è fondato sulla possibilità di rinvenire norme di diritto pubblico ed atti autoritativi che disciplinino l’attività svolta in concreto dal soggetto, ed è strumentale ai fini della distinzione tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e attività privatistica.

Il secondo (di c.d. “delimitazione interna”) si sostanzia, in primo luogo, nel riferimento ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autoritativi o certificativi) ed opera, dunque, una differenziazione, nell’ambito dell’area pubblicistica, tra la pubblica funzione ed il pubblico servizio; in secondo luogo, delimita altresì (verso il basso) la figura dell’incaricato di un pubblico servizio, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d’ordine o puramente materiali.

Per una esatta comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare utile fornire un quadro sintetico dell’elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari.

In particolare, sono stati ritenuti pubblici ufficiali:

- a) il medico specialista convenzionato con la ASL (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
- b) il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poichè, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- c) il responsabile di un laboratorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente alla USL);
- d) il direttore amministrativo e sociale della ASL;
- e) il medico di guardia;

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- f) l’infermiere che svolge funzioni paramediche e l’infermiere professionale;
- g) l’ausiliario sociosanitario specializzato;
- h) il dipendente dalla ASL addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- i) l’addetto alla riscossione dei ticket;
- j) il gestore di una tesoreria della ASL
- k) l’autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- l) il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

1.7.2.1.3 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL’ARTICOLO 24

L’art. 24 del decreto fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall’essere tutte fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero delle Comunità europee.

Rispetto a tali figure criminose, la responsabilità amministrativa dell’ente comporta l’irrogazione a questo di una sanzione pecuniaria che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per l’ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; in tal caso all’ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Ancora, in relazione a tutti i reati considerati - e purché ricorrano le condizioni indicate all’art. 13 - è prevista, nei confronti dell’ente, l’applicazione delle sole sanzioni interdittive, consistenti nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell’eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va altresì ricordato che, a norma dell’art. 26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e le interdittive irrogate all’ente sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, la responsabilità dell’ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.

Con il D.L. 13/22 alcuni articoli sono stati rivisti ed il legislatore ha ampliato e uniformato il concetto di erogazioni pubbliche prevedendo che le stesse possano consistere in “contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate”

Con l’inserimento, nei reati presupposto, anche degli art. 353 e 353 bis del codice penale, si è voluto anche porre rimedio al rischio di condizionamento delle gare pubbliche delle licitazioni private.

ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

DESCRIZIONE DEL REATO

Il soggetto attivo è descritto come **“chiunque estraneo alla pubblica amministrazione”**. Tale deve considerarsi non necessariamente colui che sia privo della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, bensì colui che sia estraneo all’apparato organizzativo della pubblica amministrazione e, più precisamente, non sia legato da alcun rapporto di dipendenza con l’ente pubblico erogatore del finanziamento.

Il presupposto del reato è costituito dall’avvenuto ottenimento, da parte del soggetto attivo, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni destinati alle particolari finalità considerate dalla norma (favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse). Le erogazioni possono provenire dallo Stato, da altro ente pubblico, ovvero dalle Comunità europee.

Per contributi si deve intendere la partecipazione pubblica alle spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi; per sovvenzioni, le erogazioni in denaro a fondo perduto, effettuate in un’unica soluzione ovvero con carattere di periodicità; per finanziamenti ed anche per i mutui agevolati, gli atti negoziali a contenuto creditizio caratterizzati da una minore onerosità per il beneficiario, dovuta all’intervento dello Stato o di altro ente pubblico in vista del particolare vincolo di destinazione delle somme. Il riferimento alle “altre erogazioni comunque denominate” ha la finalità di reprimere tutti comportamenti riconducibili all’illecito utilizzo di erogazioni, includendo anche quelle legate alla Pandemia da Covid.

La condotta ha natura omissiva e consiste nella mancata destinazione delle somme erogate alle finalità di pubblico interesse, in vista delle quali l’erogazione è stata effettuata.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il reato è a dolo generico, consistente nella rappresentazione e violazione di non attribuire alle somme ottenute una destinazione conforme a quella predeterminata.

ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 ad euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo “del beneficio conseguito.”

DESCRIZIONE DEL REATO



La fattispecie ha un ambito di applicazione limitato: in virtù della clausola di consunzione inserita in apertura della norma, infatti, questa non si applica qualora il fatto costituisca il più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p., su cui vedi infra).

Soggetto attivo può essere **“chiunque”** si tratta, pertanto, di un reato che può essere commesso da tutti.

Per quanto riguarda la condotta incriminata, la norma sanziona l'indebito conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati od altre erogazioni, mediante due modalità tipiche, l'una commissiva, l'altra omissiva.

La prima consiste nell'utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Va evidenziato che, rispetto al documento, la falsità può assumere due forme: la falsità materiale, qualora il documento sia contraffatto, cioè provenga da un soggetto diverso da quello apparente, o alterato, ossia modificato dopo la sua definitiva formazione; la falsità ideologica, ove il documento non sia veridico, contenendo attestazioni non conformi al vero. Riguardo alle dichiarazioni, come è chiaro, l'unica falsità che può rilevare è quella relativa alla non veridicità del loro contenuto.

La seconda modalità di condotta si configura qualora l'agente ometta informazioni dovute, cioè quelle che egli è tenuto a fornire conformemente alle norme procedurali che disciplinano l'erogazione del contributo.

L'oggetto materiale è costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. supra, sub art. 316 bis).

L'elemento soggettivo (dolo generico) è integrato dalla rappresentazione e volizione di conseguire le erogazioni mediante le due modalità tipiche descritte.

Il 2° comma della disposizione prevede una clausola di esiguità, che vale ad escludere l'illiceità penale del fatto, qualora la frode abbia ad oggetto una somma pari o inferiore ad euro 3.999; in questa ipotesi, sussistendo per l'autore un mero illecito amministrativo, è da escludere la responsabilità amministrativa dell'ente.

ART. 353 – TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

DESCRIZIONE DEL REATO

Il reato mira a punire condotte orientate a impedire o turbare il corretto svolgimento delle gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private; oggetto delle condotte incriminate è la gara pubblica ovvero i procedimenti attraverso cui la P.A. individua i soggetti con cui contrarre.

ART. 353 BIS – TURBATA LIBERTA' DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

DESCRIZIONE DEL REATO

Il reato è finalizzato a porre rimedio a quelle situazioni in cui le scelte delle stazioni appaltanti vengono condizionate al momento dell'indizione della gara così da trarre un vantaggio a scapito di altre imprese. Vengono incriminate le medesime condotte previste all'art. 353, con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando e quindi nel momento in cui l'amministrazione interviene relativamente alle modalità di scelta del contraente.

ART. 640 - TRUFFA

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.”.

“La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o con pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”.

DESCRIZIONE DEL REATO

Soggetto attivo può essere chiunque.

Il fatto consiste nell’indurre in errore taluno, mediante l’uso di artifici (trasfigurazione della realtà, attuata simulando ciò che non esiste o nascondendo ciò che esiste) o di raggiri (discorso o ragionamento volto a creare un falso convincimento nel destinatario). E’ altresì necessario che, a seguito dell’errore, la persona ingannata compia un atto di disposizione patrimoniale, da cui consegua un profitto ingiusto per l’autore del reato o per un terzo ed un danno per il soggetto passivo (vittima).

L’elemento soggettivo consiste nella rappresentazione e volizione di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma (dolo generico).

Va evidenziato che, ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente, l’ipotesi di reato considerata dal decreto è solo quella aggravata, prevista dal 2° comma, n. 1 della disposizione, configurabile laddove il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico; irrilevante sembra, invece, l’altra ipotesi relativa al caso in cui il fatto sia commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE -

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

DESCRIZIONE DEL REATO

Nonostante la rubrica della norma, si discute se si tratti di un reato autonomo ovvero di una circostanza aggravante del reato previsto all’art. 640, da cui diverge soltanto per ciò che concerne l’oggetto materiale della frode, costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. supra, sub art. 316 bis).

Per l’analisi degli elementi strutturali del reato, cfr. supra, sub. art. 640.

ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA -

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032”.

“La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile per querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

DESCRIZIONE DEL REATO

Il reato può essere commesso da chiunque.

Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (evento del reato) attraverso due modalità alternative della condotta:

- a) l'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi;
- b) l'intervento, attuato senza diritto (cioè, da chi non è legittimato) e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: questa previsione è idonea a ricomprendere ogni ipotesi di manipolazione dell'input, del programma, o dell'output del sistema.

Il dolo richiesto è un dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

Va sottolineato che l'art. 24 del decreto limita la responsabilità amministrativa dell'ente alle sole ipotesi di frodi informatiche commesse in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

1.7.2.1.4 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25

L'art. 25 del decreto contiene un secondo elenco di reati, considerando alcune delle fattispecie codicistiche poste a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

In particolare:

1. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 e 321) e istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio (art. 322, 1° e 3° comma) e per traffico di influenze illecite (art. 345 – bis c.p.) è prevista l'applicazione all'ente della sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote (con esclusione, dunque, delle sanzioni interdittive); ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis;

2. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, 1° comma e 321), istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, 2° e 4° comma), è prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis. Inoltre - e sempre che ricorrano le condizioni indicate all' art. 13 del decreto - si prevede l'applicazione, per una durata non inferiore ad un anno, delle sanzioni interdittive consistenti nella interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. in relazione alla commissione dei delitti di concussione (art. 317), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravato ai sensi dell'art. 319 bis quando dal fatto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari aggravata (artt. 319 ter, comma 2° e 321), è prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 25 D.Lgs 231/01 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis così come le sanzioni interdittive nei casi indicati sopra sub. 2.

Specificamente l'art. 25 D.Lgs 231/01 come modificato dalla L. 3/2019 prevede al comma 5 testualmente “Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e al comma 5 -bis. *“Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”*

Ancora, va ricordata la previsione contenuta nell'art. 26 del decreto, per il quale la commissione nella forma tentata di uno dei delitti su indicati comporta la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie e interdittive da irrogarsi nei confronti dell'ente; inoltre, la sua responsabilità è esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

ART. 314 c. I - PECULATO

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi

ART. 316 – PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio(1), giovandosi dell'errore altrui(2), riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo(3), denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

ART. 317- CONCUSSIONE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri(1), costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni

DESCRIZIONE DEL REATO

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (cfr. sopra).

La condotta sanzionata dà luogo a due forme di concussione, quella per costrizione e quella per induzione. La prima (detta anche esplicita) implica una coazione psichica, realizzata mediante la prospettazione di un male ingiusto nei confronti della vittima, che tuttavia resta libera di aderire alla richiesta o di subire eventualmente il male minacciato. La seconda (detta anche implicita) consiste in qualunque comportamento (di inganno, persuasione, omissione, ostruzionismo o ritardo) che abbia l'effetto di porre il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute.

Entrambe le condotte devono, tuttavia, essere poste in essere mediante abuso della qualità o dei poteri.

Per abuso della qualità si intende la strumentalizzazione della qualifica soggettiva da parte dell'agente, senza che vi sia alcun esercizio di poteri; l'abuso dei poteri consiste nell'esercizio del potere per uno scopo diverso da quello in vista del quale gli è stato conferito, cioè in un distorto esercizio delle attribuzioni dell'ufficio.

E' altresì necessario che, a seguito della costrizione o dell'induzione, il soggetto concusso si determini a dare o promettere indebitamente, all'agente o ad un terzo, denaro o altra utilità: ciò costituisce l'evento del reato. La promessa o la datazione devono essere indebite, cioè non dovute al pubblico funzionario - in base alla legge o per consuetudine - in relazione al suo ufficio.

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



Oggetto della datazione o della promessa, oltre al denaro, può essere anche un'altra utilità, intesa come qualsiasi prestazione (di dare o di fare) che possa rappresentare un vantaggio (materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale) per la persona.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, che richiede la rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del "fatto" di reato.

Va sottolineato che ai fini della consumazione è sufficiente la promessa: la successiva datazione costituisce, dunque, un post factum non autonomamente punibile.

ART. 318 - CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni

ART. 319 - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO -

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni

ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

“Le disposizioni dell’articolo 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all’articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato”.

ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE

“Le pene stabilite nel primo comma dell’ articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

DESCRIZIONE DEL REATO

Essenzialmente la corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell'attività del soggetto qualificato.

All'interno delle figure tipizzate dal legislatore, è possibile operare una serie di distinzioni che ben evidenziano la struttura delle incriminazioni previste:

- in primo luogo si distingue tra corruzione passiva, che riguarda il fatto dell'intraneus (soggetto qualificato) che riceve la retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa, e corruzione attiva, che riguarda il fatto dell' extraneus (soggetto privato) il quale dà il denaro o l'utilità ovvero li promette;

- a seconda, poi, che il mercimonio abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero un atto non conforme ai doveri d'ufficio, si parla, rispettivamente, di corruzione propria (art. 319) e di corruzione impropria (art.318);

- ancora, la corruzione viene distinta in rapporto al momento del pactum sceleris: se esso interviene prima del compimento dell'atto si ha la corruzione antecedente; qualora, invece, esso intervenga dopo il compimento dell'atto, si ha la corruzione susseguente.

La corruzione costituisce il cosiddetto "reato proprio a concorso necessario", che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; rispetto alla corruzione impropria, tuttavia, l'incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320).

In virtù dell'art. 321, la responsabilità è estesa al soggetto privato, tranne che nell'ipotesi di c.d. corruzione impropria susseguente (art. 318, 2° comma, c.p.).

La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità; specularmente, per il soggetto privato, nel dare o promettere il denaro o altra utilità.

Va sottolineato che, per la corruzione impropria, l'art. 318, qualificando il denaro e l'utilità come "retribuzione" (non dovuta), richiede espressamente che tra le due prestazioni sussista un rapporto di proporzione; pertanto il reato non può configurarsi nei casi di piccoli donativi o di omaggi di modesto valore. In via interpretativa, si ritiene che ciò valga anche rispetto alla corruzione propria (art. 319).

Oggetto dell'accordo criminoso è un atto individuato o almeno individuabile.

Nella corruzione propria (art. 319), la condotta deve essere compiuta **"per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio"**. L'atto contrario ai doveri d'ufficio va individuato avendo riguardo al mancato rispetto da parte del pubblico funzionario, nell'emanazione dell'atto, delle regole che ineriscono all'uso del potere discrezionale; con la conseguenza che la contrarietà ai doveri di ufficio si traduce anche nella illegittimità dell'atto sotto il profilo del diritto amministrativo.

Nella corruzione impropria (art. 318) il soggetto qualificato deve ricevere la retribuzione o la sua promessa per compiere un atto dell'ufficio ovvero ricevere la sola retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto; l'atto dell'ufficio è un atto conforme ai doveri funzionali, posto in essere nel pieno rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, bisogna distinguere a seconda che la corruzione (propria o impropria) sia antecedente o susseguente: mentre nella seconda il dolo è generico (consistente nella rappresentazione e violazione del fatto), rispetto alla prima si prevede altresì un dolo specifico, richiedendosi che il soggetto agisca al fin di compiere, omettere o ritardare l'atto.

ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".

DESCRIZIONE DEL REATO

Si tratta di una circostanza aggravante speciale, applicabile alla corruzione propria sia antecedente che susseguente, per la cui configurazione non è necessario che la stipulazione di contratti si verifichi, essendo sufficiente che essa sia l'oggetto dell'accordo corruttivo.

In base al doppio rinvio operato dall'art. 320 e dall'art. 319 bis all'art. 319, si ritiene che essa sia applicabile anche all'incaricato di un pubblico servizio.

ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo(2), si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni(4). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni

DESCRIZIONE DEL REATO

Si tratta di una figura autonoma di reato, il cui fatto è descritto rinviando agli artt. 318 (corruzione impropria) e 319 (corruzione propria). In questa ipotesi, tuttavia, soggetto attivo, accanto al privato, può essere il solo pubblico ufficiale (poiché l'art. 320 non richiama anche l'art. 319 ter).

Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale; è sufficiente che tale finalità (che esprime, sotto il profilo soggettivo, un dolo specifico) sia perseguita anche solo da uno dei concorrenti necessari.

Va evidenziato come proprio da tale previsione si argomenta per affermare la configurabilità della corruzione in atti giudiziari solo nella forma antecedente; pertanto qualora la promessa o la datazione avvengano successivamente al compimento dell'atto, il fatto rientrerebbe all'interno dell'art. 319 c.p.

Il secondo comma prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

ART. 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

DESCRIZIONE DEL REATO

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, qualora un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Per costoro è prevista la pena della reclusione da un minimo di tre anni ad un massimo di otto anni. Per il privato che dà o promette denaro o altra utilità è prevista la reclusione fino a tre anni

ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE -

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

DESCRIZIONE DEL REATO

Questa disposizione configura come fattispecie delittuose autonome quattro figure che costituiscono, nella sostanza, ipotesi di tentativo di corruzione antecedente. Pertanto da tale configurazione deriva l'inapplicabilità dell'art. 26 del decreto.

Il 1° ed il 2° comma prevedono due ipotesi di istigazione alla corruzione passiva, rispettivamente impropria e propria, la cui condotta è posta in essere dal privato e consiste nell'offerta o nella promessa di denaro o altra utilità, fatta al soggetto qualificato per indurlo a compiere un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o a compiere un atto contrario ai propri doveri.

Relativamente all'offerta ed alla promessa, è necessario che queste siano caratterizzate da effettività, serietà e idoneità alla realizzazione dello scopo: siano, cioè, tali da indurre il destinatario al compimento, ritardo o omissione dell'atto.

Il 3° e 4° comma configurano ipotesi di istigazione alla corruzione attiva, impropria e propria, che si realizzano allorché sia il soggetto qualificato a sollecitare al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio (corruzione impropria) ovvero per ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri (corruzione propria).

Anche la sollecitazione deve essere seria ed idonea a determinare il comportamento del privato.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico; questo consiste, per il privato, nello scopo di indurre il soggetto qualificato a compiere, omettere o ritardare l'atto, per il soggetto qualificato nella finalità di compiere, omettere o ritardare l'atto medesimo.

ART. 322 BIS

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

DESCRIZIONE DEL REATO

Questa disposizione rende applicabili alcune delle fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione - tra cui la concussione, la corruzione propria e impropria, la corruzione in atti giudiziari e l'istigazione alla corruzione - ai membri

degli organi delle Comunità europee, ai funzionari o agenti delle Comunità europee e ai soggetti ad essi assimilati, a coloro che nell'ambito di Stati appartenenti all'Unione europea svolgano funzioni o attività corrispondenti ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio.

ART. 323 – ABUSO D'UFFICIO

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato(1), il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio(2) che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio(3), in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità(4), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale(5) ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni(6).

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità

ART. 346 – BIS – TRAFFICO INFLUENZE ILLECITE

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita

DESCRIZIONE DEL REATO

Questa disposizione è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore. Il bene giuridico tutelato è il prestigio della pubblica amministrazione.

Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, ovvero l'intermediario (come prezzo della propria mediazione) oppure il pubblico ufficiale stesso.

Ad ogni modo, in entrambi i casi è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio., alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi. A differenza del delitto di millantato credito (art. 346), presupposto della condotta è che l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale.

Data la forte anticipazione di tutela, la disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario.

Dispositivo dell'art. 357 Codice Penale

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali(1) coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi(2)

Dispositivo dell'art. 358 Codice Penale

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio(1).

Per pubblico servizio(2) deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale

Dispositivo dell'art. 359 Codice Penale

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi(1);

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione

1.7.2.2 ART. 24 BIS

1.7.2.2.1 ANALISI DEI RISCHI – ART 24 BIS

Rischio potenziale

Il rischio dei reati informatici è ravvisabile in ogni area dell'Organizzazione, data la forte diffusione delle risorse informatiche e dell'utilizzo di server della PA per la trasmissione dati.

TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
--------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------	------------------------

<p>REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici) - ✓ Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) ✓ Art. 615-quater c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature codici e altri mezzi atti all' accesso di sistemi informatici o telematici) - ✓ Art. 615-quinquies c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) ✓ Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) ✓ Art. 617-quinquies c.p. (Detenzione, diffusione, e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) ✓ Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici – ✓ Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità ✓ Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) - ✓ Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) ✓ 640 ter – frode informatica ✓ Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) ✓ Articolo 1, comma 11 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 	<p>Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione</p>	<p>ALTO</p>	<p>VEDI PARTE SPECIALE</p>
--	---	--	--------------------	----------------------------

1.7.2.2.2 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 BIS

Le fattispecie criminose

Con legge 18/3/2008 n. 48 è stato introdotto il seguente testo dell'articolo 24 bis del D. Lgs. 231/2001:

“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c) d) ed e)".

I singoli reati informatici sono i seguenti:

Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.”

Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;**
- 2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;**
- 3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dai primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”**

Art. 615-quater c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo(3), è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164(4). La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) al quarto comma dell'articolo 617quater(4).

Art. 615-quinquies c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna

o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinques c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui(2) è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni(3).

Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità(2) o ad ostacolarne gravemente il funzionamento(3), la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA -

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032”.

“La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile per querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

DESCRIZIONE DEL REATO

Il reato può essere commesso da chiunque.

Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (evento del reato) attraverso due modalità alternative della condotta:

- a) l'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi;
- b) l'intervento, attuato senza diritto (cioè, da chi non è legittimato) e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: questa previsione è idonea a ricomprendere ogni ipotesi di manipolazione dell'input, del programma, o dell'output del sistema.

Il dolo richiesto è un dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

Va sottolineato che l'art. 24 del decreto limita la responsabilità amministrativa dell'ente alle sole ipotesi di frodi informatiche commesse in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro. “

Articolo 1, comma 11 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



1.7.2.3 ART. 24 TER – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1.7.2.3.1 ANALISI DEI RISCHI – ART 24 TER

Rischio potenziale Il rischio è collegabile prevalentemente a infiltrazioni mafiose da parte di personale esterno (fornitori di beni e servizi) o interno nel caso di traffico di stupefacenti.				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 416, COMMA 6 C. P. ✓ Art. 416 bis Codice Penale. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1) ✓ 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso. ✓ 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (1). ✓ ART. 74 D.P.R. 309/1990 - TESTO UNICO SUGLI STUPEFACENTI (Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ✓ ART 378 Codice Penale – Favreggiamento personale 	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	BASSO	VEDI PARTE SPECIALE

1.7.2.3.2 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 TER

Le fattispecie criminose

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 1, lettera a), n. 5, del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Le disposizioni penali coinvolte nell'art.24-ter sono le seguenti:

ART. 416 c. IV, C. P. – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3

e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

ART. 416 BIS C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [112 n. 2].

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso

ART. 416-TER C.P.

416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso.

“La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.”

ART. 630 C.P.

630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (1).

“Chiunque sequestra una persona [589-BIS, 605] allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni [c.p.p. 51, c.3-bis].

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta [586].

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo [84].

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente

l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi [63 c.3].

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.”

ART. 74 D.P.R. 309/1990 - TESTO UNICO SUGLI STUPEFACENTI (Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti

7-bis Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

ART. 407 comma 2 lett. A) n. 5 C.P.P. - Termini di durata massima delle indagini preliminari

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a. i delitti appresso indicati:

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110

ART. 378 C.P. - Favoreggiamento personale

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] (1) l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni (2).^[117] Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (3).^[117] Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro (4) (5).^[117] Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile [88, 97, 98] o risulta che non ha commesso il delitto (6) (7) (8) (9) (10).

DESCRIZIONE DEL REATO

Si tratta, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, di un reato di mera condotta a forma libera, realizzabile con qualsiasi comportamento (attivo od omissivo) idoneo allo scopo, irrilevante essendo che la condotta non abbia avuto esito alcuno.

1.7.2.4 I REATI EX ART. 25 BIS D. LGS. 231/2001 (falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo)

1.7.2.4.1 ANALISI DEI RISCHI – ART. 25 BIS

Rischio potenziale

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito dell'Organizzazione, in relazione alla natura dell'Ente ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
--------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------	------------------------

<p>REATI FALSITÀ IN MONETA, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 453 - FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE ✓ ART. 454 - ALTERAZIONE DI MONETE – ✓ ART. 455 - SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE - ✓ ART. 457 - SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE – ✓ ART. 458 - PARIFICAZIONE DELLE CARTE DI PUBBLICO CREDITO ALLE MONETE ✓ ART. 459 - FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI - ✓ ART. 460) - CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO - ✓ ART. 461 - FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA - ✓ ART. 464 - USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI – ✓ ART. 473 – CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI, SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI ✓ ART. 474 – INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI 	<p>Amministrativa - Finanziaria</p>	<p>BASSO</p>	<p>VEDI PARTE SPECIALE</p>
--	---	-------------------------------------	---------------------	----------------------------

1.7.2.4.2 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 BIS

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



Le fattispecie ed il trattamento sanzionatorio

L'art. 25 bis del decreto - introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 350/2001 ("Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro") - prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta "fede pubblica").

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

Precisamente:

Art. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate -

"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) **chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;**
- 2) **chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;**
- 3) **chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;**
- 4) **chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate".**

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato(4).

Art. 454 - Alterazione di monete –

"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516".

Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate -

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".

Art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede –

"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032".

Art 458 – Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete

"Ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati."

Art. 459 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati -

"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".

Art. 460) - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo -

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 ad euro 1.032”.

Art. 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata -

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete [458], di valori di bollo [459] o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione

Art. 464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati -

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

Per completezza si ritiene utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente “combinati” dal legislatore, costituiscono questi reati.

Il soggetto attivo è sempre descritto come “**chiunque**” si tratta, dunque, di reati che possono essere commessi da tutti.

Le condotte considerate all' interno delle diverse fattispecie sono:

- a) la contraffazione, da intendersi come fabbricazione - da parte di chi non vi sia legittimato - di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall'ente autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- b) l'alterazione, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall'ente autorizzato;
- c) l'introduzione nel territorio dello Stato;
- d) la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- e) la spendita, la messa in circolazione e l'alienazione;
- f) l'acquisto e la ricezione;
- g) la fabbricazione;
- h) l'uso.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da:

- a) moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale;
- b) carte di pubblico credito, le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- c) valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
- d) carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



e) ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459).

Pare, infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione non solo l'utilizzo di monete false e l'uso di valori di bollo falsi posti in essere da chi avesse la consapevolezza della loro falsità già al momento della ricezione degli stessi (artt. 455 e 464, 1° comma); gli artt. 457 e 464, 2° comma, infatti, puniscono anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito contezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

Art. 473 - Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali [c.c. 2569, 2575, 2584, 2592, 2594], ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000 [c.p. 29].

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale [c.p. 474-bis, 474-ter, 474-quater, 517] (1)

DESCRIZIONE DEL REATO

L'articolo è di per sé sufficientemente esplicativo della fattispecie di reato.

Art. 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 [c.p. 4], chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000 [c.p.p. 31].

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale [c.p. 474-bis, 474-ter, 474-quater] (1).

DESCRIZIONE DEL REATO

L'articolo è di per sé sufficientemente esplicativo della fattispecie di reato.

1.7.2.5 I REATI EX ART. 25 BIS/1 D. LGS. 231/2001 (delitti contro l'industria e il commercio)

1.7.2.5.1 ANALISI DEI RISCHI – ART. 25 BIS/1

Rischio potenziale				
Il compimento dei reati contro l'industria e il commercio presuppone che l'ente interessato svolga attività commerciali ed industriali; nell'ambito dell'Organizzazione è scarsamente prefigurabile l'esistenza di tale presupposto e, quindi, non sembrano poco prevedibili rischi di accadimento di delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio considerati dalle disposizioni citate.				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 513. Turbata libertà dell'industria o del commercio. ✓ 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza. ✓ 514. Frodi contro le industrie nazionali ✓ 515. Frode nell'esercizio del commercio. (1) ✓ 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. ✓ 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. ✓ 517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. ✓ 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	REMOTO	ADESIONE AL CODICE ETICO

1.7.2.5.2 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 BIS/1

Delitti contro l'industria e il commercio

Le fattispecie ed il trattamento sanzionatorio

- 1) In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
- 2) Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2.

I reati interessati sono i seguenti:

ART. 513

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



513. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

“Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p. 508]”.

ART. 513 BIS C.P.

513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

ART. 514 C.P.

514. Frodi contro le industrie nazionali.

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 32, 517] (1).

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

ART. 515 C.P.

515. Frode nell'esercizio del commercio. (1)

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 (2).

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29]”.

ART. 516 C.P.

516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine (1) è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 440, 442, 444, 517-BIS, 518]”.

ART. 517 C.P.

517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [c.c. 2563-2574], atti a indurre in inganno [473, 474] il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [c.p. 514, 517-bis, 518”].

ART. 517 TER C.P.

517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

ART. 517 QUATER C.P.

517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

1.7.2.6 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 TER (reati societari)

1.7.2.6.1 ANALISI DEI RISCHI – ART. 25 TER

<p>Rischio potenziale</p> <p>Alla luce dell'analisi svolta si ritiene che la Società è esposta a rischi come sotto elencati. Si ritiene che le aree esposte allo specifico rischio siano le seguenti: Direzione Generale e Direzione delle singole divisioni - Amministratori. Si prende atto che a seguito della modifica dell'art. 2622 operata dalla L. 69/2015 il reato di cui all'art. 2622 viene riferito alle sole società quotate, per tale ragione non riferibile alla società.</p>				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



<p>REATI SOCIETARI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.); ✓ FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI CON FATTI DI LIEVE ENTITA' (ART. 2621 BIS C.C.) ✓ FALSO IN PROSPETTO (ART. 2623 C.C.); ✓ FALSITÀ NELLE RELAZIONI E NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (ART. 2624 C.C.); ✓ IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.); ✓ INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.); ✓ ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.); ✓ ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.); ✓ OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.); ✓ FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.); ✓ INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.); ✓ CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.) ✓ ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.); ✓ AGGIOTTAGGIO (ART. 2637 C.C.); ✓ OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ DI PUBBLICA VIGILANZA (ART. 2638 C.C.); ✓ CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635, 2365 BIS, 2635 TER C.C.) 	<p>Amministrazione della Società Liquidatori e loro interposti</p>	<p>MEDIO</p>	<p>VEDI PARTE SPECIALE</p>
------------------------	---	--	---------------------	----------------------------

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



REATI SOCIETARI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE IN DANNO DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 C.C.); ✓ FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL CERTIFICATO PRELIMINARE PREVISTO DALLA NORMATIVA ATTUATIVA DELLA DIRETTIVA (UE) 019/2121” (ART 25-ter comma 1 lett. s-ter D.Lgs 231/02) 	NESSUNA	NON RIFERIBILE	NESSUN RIFERIMENTO
-----------------	--	---------	-----------------------	--------------------

1.7.2.6.2 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 TER (reati societari)

Le fattispecie e le possibilità di accadimento nell'ambito dell'Organizzazione -

L'art.25 ter (introdotto con D. Lgs. 61 dell'11/4/02, considera una gamma di reati previsti dal Codice Civile (art. 2621 e segg.), specie nell'ambito della riforma del diritto penale societario. Alcune disposizioni sono state modificate a seguito dell'entrata in vigore della L. 69/2015I reati in oggetto riguardano in particolare:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- false comunicazioni sociali in società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggrottaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.).
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121”

Viene altresì modificato il comma I dell'art. 25-ter, che ora richiama, oltre ai reati societari di cui al codice civile, anche quelli compresi in “altre leggi speciali”, con espresso riferimento all'illecito di cui sopra.

Per completezza, si riportano le disposizioni incriminatrici interessate:

art. 2621 c.c. come modificato dalla L. 69/2015

“fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.” E che punisce allo stesso modo tali soggetti “anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

La sanzione pecuniaria a carico dell’azienda è stata elevata rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.

Art. 2621 bis. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622. False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(Articolo così sostituito dall’art. 11, co. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, con decorrenza dal 14 giugno 2015).

Art. 2625 - Impedito controllo -

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria)”.

Art. 2626 – Indebita restituzione dei conferimenti -

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato

Art. 2628 – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 - Operazioni in pregiudizio dei creditori -

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Art. 2635 – Corruzione tra privati -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o Enti Privati che, anche per interposta persona sollecitano o ricevano, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto di violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'Ente Privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”

Art. 2635 bis – Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività

lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Art. 2635 ter – Pene accessorie

La condanna per il reato di cui all'art. 2635, 1° comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea negli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32 bis del c.p. nei confronti di chi sia già stato

condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'art. 2635 bis 2° com

Art. 2636 – Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 – Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni

Art. 2638 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza -

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti [2639] e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza [2545 quaterdecies, 2547, 2619], o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni [2426], sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi [2640].

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Art. 25 – ter comma 1 lett. s -ter – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121

“Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.”

Detto reato è stato aggiunto dal D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, ha modificato la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, ha previsto, tra le altre disposizioni, l'inserimento di un nuovo illecito nel novero dei “Reati societari” ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/01. Nello specifico, detto Decreto, all'art. 55 comma I lett. c) ha previsto che al comma 1, lett. s-ter) dell'art. 25-ter sia inserito il reato di “false o omesse

dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121”. E’ stato di conseguenza modificato il comma I dell’art. 25-ter, che ora richiama, oltre ai reati societari di cui al codice civile, anche quelli compresi in “altre leggi speciali”, con espresso riferimento all’illecito di cui sopra.

Il reato non è riferibile alla Società, non compiendo fusioni, scissioni o trasformazioni transfrontaliere

1.7.2.7 I REATI DI CUI ALL’ART. 25 QUATER

1.7.2.7.1 ANALISI DEI RISCHI – ART 25 QUATER (terrorismo)

Rischio potenziale				
I reati di cui alla presente sezione hanno remote possibilità di accadimento nell’ambito dell’Organizzazione in quanto non vengono affittati spazi ad organizzazioni esterne.				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA’ A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
REATI DI CUI ALL’ART. 25 QUATER	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 270 – ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE ✓ ART. 270 BIS - ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO ✓ ART. 270 TER – ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI ✓ ART. 270 QUATER – ARRUOLAMENTO CON FINALITA’ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE ✓ ART. 270 QUNQUIES – ADDESTRAMENTO AD ATTIVITA’ CON FINALITA’ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE ✓ ART 270 SEXIES – CONDOTTE CON FINALITA’ DI TERRORISMO ✓ ART. 280 - ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE ✓ ART. 280 BIS – ATTO DI TERRORISMO CON ORIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI ✓ ART. 289 BIS - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE 	Concessione di spazi/aree	REMOTO	ADESIONE AL CODICE ETICO

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



1.7.2.7.2 ANALISI DEI RISCHI – ART 25 QUATER/1 (mutilazione organi genitali femminili)

Rischio potenziale I reati di cui alla presente sezione non hanno possibilità prevedibili di accadimento se non attraverso un comportamento illecito, da parte di Operatori Sanitari che potrebbero agire nel solo interesse personale. Stante la natura del reato si ritiene sufficiente l'adesione ed il rispetto delle regole generali sancite dal Codice Etico.				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUATER/1	✓ ART. 583 bis PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	Attività di Medicina Specialistica	REMOTO	ADESIONE AL CODICE ETICO

1.7.2.8 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 QUATER

Le fattispecie criminose

Art. 270 - Associazioni sovversive

“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato (1)(2), è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni(3). Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento(5) (6).”

DESCRIZIONE DEL REATO

L'articolo è di per sé sufficientemente esplicativo della fattispecie di reato.

Art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico -

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

Art. 270 ter – Assistenza agli associati

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto (2).”

DESCRIZIONE DEL REATO

L'articolo è di per sé sufficientemente esplicativo della fattispecie di reato.

Art. 270 quater – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni (1).”

DESCRIZIONE DEL REATO

L'articolo è di per sé sufficientemente esplicativo della fattispecie di reato.

Art. 270 quinquies – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata (1).”

DESCRIZIONE DEL REATO

L'articolo è di per sé sufficientemente esplicativo della fattispecie di reato.

Art. 270 sexies – Condotte con finalità di terrorismo

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia (1).”

DESCRIZIONE DEL REATO

L'articolo è di per sé sufficientemente esplicativo della fattispecie di reato.

Art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione -

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie, ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita l'ergastolo e, nel caso di attentato all'incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Art. 280 bis - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (1).”

DESCRIZIONE DEL REATO

L'articolo è di per sé sufficientemente esplicativo della fattispecie di reato.

Art. 289 bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione -

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma”.

Contestualmente con la nuova previsione introdotta nel Codice penale, con l'art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in vigore dal 2 febbraio 2006, la legge 9 gennaio 2006, n. 7 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, ha inserito l'art. 25-quater, l, nell'ambito del D.lgs 231/2001.

L'art. 583-bis dispone che:

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente(3), è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente(4):

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale(5);

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia

1.7.2.9 I REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUINQUIES

1.7.2.9.1 ANALISI DEI RISCHI – ART 25 QUINQUIES (delitti contro la personalità individuale)

Rischio potenziale				
<p>La tipologia dei reati sopra indicati ha basse possibilità di accadimento nell'ambito dell'Organizzazione. Non è neppure escludibile che qualcuno - specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti Internet - tenda a cogliere le immagini di soggetti trovantisi in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste.</p>				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ✓ Art. 600-bis - Prostituzione minorile ✓ Art. 600-ter - Pornografia minorile ✓ Art. 600-quater – Detenzione o accesso di materiale pornografico ✓ Art. 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile ✓ Art. 600-sexies - Circostanze aggravanti ed attenuanti ✓ Art. 600-septies - Confisca e pene accessorie ✓ Art. 601- Tratta di persone ✓ Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi ✓ Art. 603 bis – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ✓ Art. 609 undecies Adescamento di minorenni 	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	REMOTO	ADESIONE AL CODICE ETICO

1.7.2.9.2 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 QUINQUIES

Le fattispecie criminose

L'art. 5 della legge 228/2003, nell'ambito delle misure contro la tratta delle persone, ha introdotto il comma 25 quinquies, aggiuntivo al D. Lgs. 231/2001, prevedente sanzioni amministrative a carico di Enti ed in correlazione alla commissione dei reati previsti dai novellati articoli 600 e 602 del Codice penale, aventi il seguente tenore:

Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.]

Art. 600-bis - Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione(2) una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato(3), chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000

Art. 600-ter - Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici(2) ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma(7), è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali

Art. 600-quater – Detenzione o accesso di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Art. 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937 (600-sexies, 600-septies, 609-decies, 734-bis)”.

Art. 600-sexies - Circostanze aggravanti ed attenuanti

“Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà (63.3) se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi (63.3) se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo (d.c. 291), o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado (c.c. 78), da parenti fino al quarto grado collaterale (c.c. 76), dal tutore (c.c. 346) o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni (357, 358), ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata (64) se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà (63.3) per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall' articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Art. 600-septies - Confisca e pene accessorie

“Nel caso di condanna (c.p.p. 442, 533), o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata al delitti previsti della presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private **frequentate** prevalentemente da minori.

Art. 601- Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni

Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi

“Chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni (604).

La pena è aumentata (63.3) da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona “offesa al prelievo di organi”.

Art. 603 – bis – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

Articolo 609 Undecies c.p. Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore(3).

Si riportano le fattispecie di reato indicate nell'articolo ora citato, con eccezione di quelli già in precedenza già riportati:

Art.600-quater.1. Pornografia virtuale.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 609-bis. Violenza sessuale.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609-quater. Atti sessuali con minorenne.

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. (1)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. (2)

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. (3)

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quinquies. Corruzione di minorenne.

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata.

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. (2)

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Art. 609-octies. Violenza sessuale di gruppo.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

1.7.2.10 ART. 25 SEXIES

1.7.2.10.1 ANALISI DEI RISCHI – ART 25 SEXIES (reati di abuso di mercato)

Rischio potenziale L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell'Organizzazione, nonché la sua stessa configurazione giuridica, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
REATI DI ABUSO DI MERCATO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate ✓ Art. 185 - Manipolazione del mercato ✓ Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate – ✓ Art. 187-ter - Manipolazioni del mercato 	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	REMOTO	ADESIONE AL CODICE ETICO

1.7.2.10.2 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 SEXIES

Le fattispecie criminose

Si tratta - ex L. 62/2005 - delle forme di reato previste dal T.U.F. 24/2/1998 n. 58 (parte V, titolo I bis, capo II) e, segnatamente:

Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate -

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. [Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).]

Art. 185 - Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)

Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate

“Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; “c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Ai fini del presente articolo, per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

La sanzione prevista ai comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione”.

Art. 187-ter - Manipolazioni del mercato

“Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni o ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale; c) operazioni o ordini di compravendita che utilizzano artifici o ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b) non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate al massimo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa”.

Si tratta di reati riconducibili alla market abuse (abusi di mercato) volti ad alterare il mercato per effetto dell'uso distorto, in dipendenza di una particolare posizione societaria, di informazioni direttamente non conosciute al pubblico.

1.7.2.11 ART. 25 SEPTIES

1.7.2.11.1 ANALISI DEI RISCHI – ART 25 SEPTIES

Rischio potenziale				
L'ipotesi trasgressiva in esame interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività dell'Organizzazione e, in specie, le aree per le quali l'Organizzazione ha già dato attuazione alle previsioni del D. Lgs. 81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza.				
Sulla base anche del Documento di Valutazione dei Rischi, si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:				
<ul style="list-style-type: none"> - rischi da esposizione ad agenti chimici; - rischi da esposizione ad agenti biologici; - rischi da movimentazione manuale dei carichi; - rischi da utilizzo di videoterminali; - rischio da incendio. 				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE SUL LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 589 c.p. - Omicidio colposo ✓ Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti ✓ Art 590 c.p. - Lesioni personali colpose. 	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	MEDIO	VEDI PARTE SPECIALE

1.7.2.11.2 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 SEPTIES

I reati considerati

L'art.9 della L. 3/8/2007 n.123 ha introdotto, fra l'altro, anche i delitti ex artt.589 e 590 nel complesso dei reati considerati dal D. Lgs. 231/2001; il testo previsto dalla L. 123/2007 è stato, poi, riformato e rivisto col D. Lgs. 81/2008, sicché la disposizione interessata ha attualmente il seguente tenore:

"1.In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

A loro volta le norme richiamate così stabiliscono:

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro(1) la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni(3).

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.]

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [582], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti.

“La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;**
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.**

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;**
- 2) la perdita di un senso;**
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;**
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.**

Art 590 c.p. - Lesioni personali colpose.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni(

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell'art.30 del D. Lgs. 81/2008 con cui si è esercitata la delega prevista dalla L. 123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; detto articolo 30 così recita:

“Articolo 30 Modelli di organizzazione e di gestione”

“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a. **al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;**
- b. **alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;**
- c. **alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**
- d. **alle attività di sorveglianza sanitaria;**
- e. **alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;**
- f. **alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;**
- g. **all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;**
- h. **alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.**

Il MO e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il MO deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il MO deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del MO devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendali definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL, per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dal British Standard OHSAS 18001 : 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.

L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al precedente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’ art.11”.

Si tratta di disposizione di ampia portata e di rilevante incidenza pratica; presenta, innanzitutto, alcuni caratteri singolari.

In primo luogo, non si limita a considerare i soli reati dolosi ma prende in considerazione anche reati semplicemente colposi.

In secondo luogo prescinde dal normale requisito di un reato commesso per arrecare un vantaggio all’Ente, apparendo possibile anche l’insorgenza di responsabilità pure in casi non accompagnati da un sicuro vantaggio per l’Ente.

In terzo luogo - nel testo attuale dell’art. 25 septies e superando alcune incertezze originate dall’iniziale dizione dell’articolo - appare chiaro che la responsabilità non si limita ai casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, ma colpisce anche gli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Altro aspetto significativo della normativa è rappresentato dal fatto che - mentre in ogni altro caso la legge lascia ai singoli Enti di elaborare a propria discrezione il MO, con la sola generica indicazione di far sì che gli stessi risultino idonei a prevenire il pericolo di certi reati - nella specie, l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 sembra delineare un contenuto legale necessario dei modelli organizzativi ai fini della loro efficacia esimente.

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



1.7.2.12 ART. 25 OCTIES

1.7.2.12.1 ANALISI DEI RISCHI – ART 25 OCTIES e 25 OCTIES 1

Reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita e delitti in materia di pagamento diversi dai contanti

Rischio potenziale				
In relazione a ciascuna tipologia di reato previsto dall'art. 25 octies non appare ravvisabile, in concreto, la possibilità che, nell'ambito dell'Organizzazione, nell'interesse o a vantaggio della stessa, siano posti in essere fatti che rivestano i connotati dei predetti reati. Non di meno il riciclaggio potrebbe avvenire "inconsapevolmente" attraverso l'accettazione di pagamenti o donazioni in contanti o comunque con strumenti di pagamento diversi dai contanti				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
REATI DI RICICLAGGIO E DI IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 648 c.p. - Ricettazione- ✓ Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio ✓ Art. 648-ter c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ✓ Art. 648 ter 1 Autoriciclaggio ✓ Art. 493 ter cp modificato ✓ Art 493 quater ✓ Art 640 ter Frode Informatica 	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	REMOTO	ADESIONE AL CODICE ETICO
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Art 512 bis Trasferimento fraudolento di valori 	<ul style="list-style-type: none"> Consiglio di amministrazione, amministratori delegati e legale rappresentanza Direzione generale e direzione delle singole strutture - direzione amministrazione e finanza 	REMOTO	ADESIONE AL CODICE ETICO

1.7.2.12.2 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 OCTIES

L'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, come modificato dal D. Lgs. 16/11/2007, dispone che:

- In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.**

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'Uif, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Le misure penali interessate così stabiliscono:

Art. 512 bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.



La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Art. 648 c.p. – RICETTAZIONE

Fuori dei casi di concorso nel reato [110](1), chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto(2), acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare(3), è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [709, 712].

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale(4).

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [85] o non è punibile [379, 649, 712] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis c.p. - RICICLAGGIO

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto [non colposo]; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p.) IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi(4).

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648(5).

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 648-ter.1. - (Autoriciclaggio).

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa(2).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni(2).

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1(2).

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

Art. 10 Legge 146 del 2006 – Responsabilità amministrativa degli enti – rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente soltanto se qualificabili come transnazionali

“In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.^{[1] [2] [SEP]}

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.^{[1] [2] [SEP]}

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.^{[1] [2] [SEP]}

Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.^{[1] [2] [SEP]}

Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.^{[1] [2] [SEP]}

Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.^{[1] [2] [SEP]}

Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

DESCRIZIONE DEL REATO

La responsabilità diretta dell'ente è collegata alla commissione di alcuni reati elencati dall'articolo di legge, richiamato nell'art. 25 octies del Decreto quando tali reati abbiano altresì la natura di reati transnazionali.

Il reato è da considerare transnazionale se ha le seguenti caratteristiche:

- a) È commesso in più di uno Stato,
- b) è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato,
- c) è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più stati,
- d) è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

La legge 186/2014 ha modificato il predetto articolo includendo anche il nuovo reato di autoriciclaggio ex art. 648ter 1 c.p.

Art. 648-ter.1. - (Autoriciclaggio).

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa(2).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni(2).

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 184 (in SO n.40, relativo alla G.U. 29/11/2021, n.284) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) l'introduzione dell'art. 25-octies.1 che sotto si riporta:

Art. 25-octies.1

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi da contanti.

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.)

Art. 493 ter Codice Penale

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493 quater c.p.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 640 ter

Frode Informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

1.7.2.13 ART. 25 NONIES

1.7.2.13.1 ANALISI DEI RISCHI – ART 25 NONIES (Delitti di violazione del diritto di autore)

Rischio potenziale				
La commissione di delitti contro le regole a tutela del diritto d'autore ha la possibilità di verificarsi nell'ambito delle strutture. Può verificarsi nell'ambito dell'attività di ricerca e progettazione del servizio e nella divulgazione dei risultati della ricerca stessa.				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
DELITTI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Art 171 comma 1, lettera a bis, comma 3 ✓ Art 171 bis ✓ Art 171 ter ✓ Art 171 septies ✓ Art 171 octies ✓ Art 171 octies 1 	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	MEDIO	VEDI PARTE SPECIALE

1.7.2.13.2 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 NONIES

Delitti in materi di violazione del diritto d'autore.

Le fattispecie criminose

“In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n.633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Resta fermo quanto previsto dal'art. 17-quinquies della citata legge n.633 del 1941.”

I reati interessati dall'art. 25 nonies sono portati dalla Legge 633 del 1941 e sono i seguenti:

ART.171 (comma 1, lettera a-bis e comma 3)

“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171 bis

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”

Art. 171-ter

“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere



possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”

Art. 171-septies

“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”

Art. 171-octies

“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”

Art. 171-octies-1

“Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.”

1.7.2.14 ART. 25 DECIES

1.7.2.14.1 ANALISI DEI RISCHI – ART 25 DECIES (Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria)

Rischio potenziale				
Il predetto reato ha possibilità estese di accadimento; è, infatti prefigurabile che, in relazione ad ogni tipo di processo penale, esistano soggetti interessati ad occultare o a diversamente rappresentare eventi e comportamenti suscettibili di ingenerare responsabilità penali				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	✓ 377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	ALTO	VEDI PARTE SPECIALE

1.7.2.14.2 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DECIES

La misura penale richiamata dalla suddetta disposizione è di questo tenore:

“377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (c.p.p. 500), quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

1.7.2.15 ART. 25 UNDECIES

1.7.2.15.1 ANALISI DEI RISCHI – ART 25 UNDECIES (reati ambientali)

Rischio potenziale				
Il predetto reato ha possibilità di accadimento; è, infatti prefigurabile che, in relazione ad ogni tipo di processo penale, esistano soggetti interessati ad occultare o a diversamente rappresentare eventi e comportamenti suscettibili di ingenerare responsabilità penali				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE	✓ Art. 727-bis Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	REMOTO	ADESIONE AL CODICE ETICO
DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO	✓ 733-bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	REMOTO	ADESIONE AL CODICE ETICO
CODICE DELL'AMBIENTE D.LGS 152/2006	✓ 137 commi 2, 3, 5 Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	REMOTO	ADESIONE AL CODICE ETICO
	✓ art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Attività di medicina specialistica	ALTO	VEDI PARTE SPECIALE
	✓ art 257 Bonifica dei siti	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	REMOTO	VEDI PARTE SPECIALE
	✓ art 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Attività di medicina specialistica	ALTO	VEDI PARTE SPECIALE
	✓ art. 259 – Traffico illecito di rifiuti	Attività di medicina specialistica	ALTO	VEDI PARTE SPECIALE
	✓ art. 260 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Attività di medicina specialistica	ALTO	VEDI PARTE SPECIALE
	✓ art. 260 bis commi 6, 7, 8 sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Attività di medicina specialistica	ALTO	VEDI PARTE SPECIALE
	✓ art. 279 limitatamente al comma 5 – installazione impianti senza autorizzazione	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	REMOTO	ADESIONE AL CODICE ETICO
L. 150/1992 – 7 febbraio 1992	✓ art. 1 comma 1 e 2 – commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	REMOTO	ADESIONE AL CODICE ETICO

Rischio potenziale				
Il predetto reato ha possibilità di accadimento; è, infatti prefigurabile che, in relazione ad ogni tipo di processo penale, esistano soggetti interessati ad occultare o a diversamente rappresentare eventi e comportamenti suscettibili di ingenerare responsabilità penali				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
L. 150/1992 – 7 febbraio 1992	✓ art. 6 comma 4	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	REMOTO	OBBLIGO DI UTILIZZO DI NEGOZI O ISTITUZIONI AUTORIZZATE
	✓ art. 3 bis comma 1 legge – falsità in atti	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	REMOTO	ADESIONE AL CODICE ETICO
L. 549/93	✓ art. 3 – cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	REMOTO	ADESIONE AL CODICE ETICO
D. Lgs 202/2007	✓ art. 8 e 9 – inquinamento doloso e colposo	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	REMOTO	ADESIONE AL CODICE ETICO
L. 68/2015	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 452 bis c.p. inquinamento ambientale ✓ 452 quater c.p. disastro ambientale ✓ 452 quinquies c.p. delitti colposi contro l'ambiente ✓ Art. 452-sexies Traffico e abbandono di materiale ad alta reattività ✓ 452 octies c.p. delitti associativi aggravati 	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA, DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA, DI ASSISTENZA SOCIALE, DI RICERCA, DI FORMAZIONE E DI ISTRUZIONE	REMOTO	ADESIONE AL CODICE ETICO

1.7.2.15.2 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 UNDECIES

Reati ambientali

Le fattispecie criminose

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - I. per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - II. per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - I. per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - II. per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - III. per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



- I. per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - II. per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo La sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - I. la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - II. la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - III. la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - IV. la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».

L'art. 25 undecies eleva a presupposto della responsabilità amministrativa una vasta gamma di reati contro i valori ambientali e segnatamente i reati previsti dalle seguenti norme:

ART. 727 BIS C.P. (Come introdotto dall'art. 1 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 121/2011)

UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatti trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

ART. 733 BIS C.P. (Come introdotto dall'art. 1 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 121/2011)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animale o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art.4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.”

Più reati previsti dal D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 come segue:

a) limitatamente ai reati previsti dai commi 2, 3 e 5, 11 e 13 ex art. 2 comma 2 art. undecies cit.

ART. 137 SANZIONI PENALI

2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29 quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.



11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

ART 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata limitatamente ai reati previsti dai commi 1, lettere a) e b), 3 –primo periodo, 3- secondo periodo- 5 e 6

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) **con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;**
- b) **con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.**

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

b) ART. 257 Bonifica dei siti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

c) ART. 258 (limitatamente al comma 4, II periodo)

ART 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari....

Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

d) ART. 259 (limitatamente al comma I) Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

ART. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.]

e) ART. 260 BIS (limitatamente ai commi 6, 7 e 8) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti....

“6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

f) **ART. 279 (limitatamente al comma 5) Sanzioni**

“5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.”

Per i reati previsti dalla Legge 7/02/1992 n.150 Limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 1, comma 1-2, art. 6, comma 4.

ART. 1 COMMA 1-2

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito ((con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila)) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

((2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni)).

ART. 6 comma 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 135))

ART. 3 BIS COMMA 1 L. 150/1992 (come modificato con art. 3 D.Lgs. 275/2001)

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



((1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.))

Per i reati previsti dalla L. 28/12/1993 n. 549

ART. 3 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e' stabilita la data fino alla quale e' comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe alquanto previsto dal presente comma.

5. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e' comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti.

6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi piu' gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Per i reati previsti dal D.Lgs. 6/11/2007 n.202

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



ARTT. 8 E 9 Inquinamento doloso

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Art.9 Inquinamento colposo

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), ha modificato il D.Lgs.152/2006 integrando un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria, e ha introdotto all'interno del codice penale un elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato “Dei delitti contro l'ambiente”). Alcuni sono configurati dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 e si riportano nello specifico.

Art. 452-bis. Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Art. 452-quinques Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies Traffico e abbandono di materiale ad alta reattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies. Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

1.7.2.16 ART. 25 DUODECIES

1.7.2.16.1 ANALISI DEI RISCHI – ART 25 duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Rischio potenziale: Il predetto reato è configurabile in caso di assunzione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno e anche nel caso in cui il predetto permesso di soggiorno scada in costanza del rapporto di lavoro senza che sia stato richiesto nei termini di legge il rinnovo da parte del lavoratore e anche nel caso in cui detto permesso di soggiorno venga revocato o annullato				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	✓ Art. 22 comma 12/bis d.lgs 286 DEL 1998	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA, DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA, DI ASSISTENZA SOCIALE, DI RICERCA, DI FORMAZIONE E DI ISTRUZIONE	REMOTO	ADESIONE AL CODICE ETICO

1.7.2.16.2 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DUODECIES

Reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

Le fattispecie criminose



In relazione alla commissione dei delitti previsti dall'art. 22 comma 12 bis del Testo Unico sull'immigrazione (d.lgs 286/98) , si applicano all'ente le seguenti la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro

La misura penale richiamata dalla suddetta disposizione è di questo tenore:

Si riporta, in aggiunta al comma 12/bis anche il comma 12 dell'art. 22 del d.lgs 286/98 per maggior chiarezza così come l'art. 603 bis codice penale richiamato dall'art. 22 comma 12/bis-

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Art. 603-bis. Codice penale

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

In attuazione della Direttiva Europea 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale ha introdotto la norma sopra richiamata per sanzionare i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La volontà del legislatore è stata altresì quella di estendere le disposizioni sanzionatorie comprese nel d.lgs 231/01 e sue successive integrazioni.

La norma prevede la commissione del reato per quel datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori privi di permesso di soggiorno oppure continuare ad avvalersi dell'opera di lavoratori il cui permesso sia scaduto senza essere stata fatta la richiesta di rinnovo nei termini di legge, oppure occupare lavoratori il cui permesso di soggiorno sia stata revocato o annullato. La responsabilità dell'Ente è prevista solo in presenza delle aggravanti di cui all'art. 12/bis lettere a) b) c).

1.7.2.17 ART. 25 TERDECIES

1.7.2.17.1 ANALISI DEI RISCHI – ART 25 terdecies

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



Razzismo e xenofobia

Rischio potenziale:				
Il predetto reato è configurabile in caso di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e in caso di reati con finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
Razzismo e xenofobia	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 604 bis Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa ✓ Art. 604 ter Circo stanza aggravante 	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA, DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA, DI ASSISTENZA SOCIALE, DI RICERCA, DI FORMAZIONE E DI ISTRUZIONE	REMOTO	ADESIONE AL CODICE ETICO

1.7.2.17.2 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 TERDECIES

Articolo 604 bis Codice Penale - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale(

Articolo 604 ter Codice Penale - Circo stanza aggravante

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

1.7.2.18 ART. 25 QUATERDECIES

1.7.2.18.1 ANALISI DEI RISCHI - ART. 25 QUATERDECIES - REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE E DI ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA' DI GIUOCO O DI SCOMMESSE

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



Rischio potenziale				
L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività della Cooperativa inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE E DI ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA' DI GIUOCO O DI SCOMMESSE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Frode in competizioni sportive ex art 1 legge 401/1989 ✓ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa 	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA, DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA, DI ASSISTENZA SOCIALE, DI RICERCA, DI FORMAZIONE E DI ISTRUZIONE	NON RIFERIBILE	Nessun riferimento

1.7.2.18.2 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 QUATERDECIES

Le fattispecie criminose

Si tratta dei reati previsti e puniti dagli articoli 1 e 4 della legge 401 del 1989

Art. 1 L. 401/1989 – Frode in competizioni sportive -

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 4 L. 401/89 – Esercizio abusivo di attività di giuoco e di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione».

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



1.7.2.19 ANALISI DEI RISCHI – ART. 25 QUINQUIESDECIES – REATI TRIBUTARI

Rischio potenziale				
Alla luce dell'analisi svolta si ritiene che la Cooperativa è esposta a rischi come sotto elencati. Si ritiene che le aree esposte allo specifico rischio siano le seguenti: Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentanza - Sindaci - Direzione Generale e Direzione delle singole strutture- Ufficio Acquisti - Settore Contabilità				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
REATI TRIBUTARI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURA O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (Art. 2, commi 1 e 2-bis, DLGS 74/2000) ✓ DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (Art. 3, DLGS 74/2000) ✓ EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (Art. 8, DLGS 74/2000) ✓ OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (Art. 10, DLGS 74/2000) ✓ SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (Art. 11, D.LGS 74/2000) 	<p style="text-align: center;">CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AMMINISTRATORI DELEGATI E LEGALE RAPPRESENTANZA DIREZIONE GENERALE E DIREZIONE DELLE SINGOLE STRUTTURE DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E SINDACI LIQUIDATORI O LORO INTERPOSTI</p>	MEDIO	VEDI PARTE SPECIALE

1.7.2.20 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 QUINQUIESDECIES

Le fattispecie criminose

Si tratta dei reati previsti e puniti dagli articoli 2 comma 1 e 2-bis, art. 3, art. 8, art. 10 e art. 11 del D. Lgs 74/2000

Art. 2 D. Lgs 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 -bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 D. Lgs 74/2000

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8 D. Lgs 74/2000

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni

inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 -bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10 D. Lgs 74/2000

Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui

redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Rassegna di giurisprudenza

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 11 D. Lgs 74/2000

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

1.7.2.21 ANALISI DEI RISCHI – ART. 25 SEXIESDECIES – CONTRABBANDO

Rischio potenziale				
Poiché detti reati si perfezionano con la condotta di chiunque sottrae, anche con il semplice tentativo, merci estere al pagamento dei diritti di confine, si ritiene non siano riferibili all'Ente in ragione dell'assenza di transazioni commerciali con l'estero				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
CONTRABBANDO	(vedi elenco)		NON RIFERIBILE	VEDI PARTE SPECIALE

1.7.2.22 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 SEXIESDECIES

Le fattispecie criminose

Si tratta dei reati previsti e punti dal DPR n. 43 del 1973 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

I reati di contrabbando contemplati sono i seguenti:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 43/1973);

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973);
- Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 D.P.R. 43/1973);
- Differenze tra il carico ed il manifesto (art. 302 D.P.R. 43/1973);
- Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti (art. 304 D.P.R. 43/1973);
- Mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità (art. 305 D.P.R. 43/1973);
- Differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione (art. 306 D.P.R. 43/1973);
- Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati (art. 308 D.P.R. 43/1973);
- Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione (art. 310 D.P.R. 43/1973);
- Differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione (art. 311 D.P.R. 43/1973);
- Differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione (art. 312 D.P.R. 43/1973);
- Differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione (art. 313 D.P.R. 43/1973);
- Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani (art. 316 D.P.R. 43/1973);
- Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili (art. 317 D.P.R. 43/1973);
- Omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale (art. 318 D.P.R. 43/1973);
- Inosservanza di formalità doganali (art. 319 D.P.R. 43/1973);
- Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza (art. 320 D.P.R. 43/1973);
- Pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza (art. 321 D.P.R. 43/1973)

Si tratta dei reati previsti articoli 282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-291bis-291ter-291quater-292-295 del TU n. 43/1973 aggiunti dal D. Lgs 74/2000

ARTICOLO 282 - CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI ATTRAVERSO I CONFINI DI TERRA E GLI SPAZI DOGANALI. IN VIGORE DAL 12/04/1973

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la piu' vicina dogana;
- c) e' sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

ART. 283 TU N. 43/1973 CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI NEI LAGHI DI CONFINE

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali piu' vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

ART. 284 TU N. 43/1973 CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimita' del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto e' prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

ART. 285 TU N. 43/1973 CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI PER VIA AEREA

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo e' prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il piu' breve termine, l'atterraggio alle Autorita' indicate dall'art. 114. In tali casi e' considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena e' punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



ART. 286 TU N. 43/1973 CONTRABBANDO NELLE ZONE EXTRA-DOGANALI

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

ART. 287 TU N. 43/1973 CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI DOGANALI

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

ART. 288 TU N. 43/1973 CONTRABBANDO NEI DEPOSITI DOGANALI

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

ART. 290 TU N. 43/1973 CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE DI MERCI AMMESSE A RESTITUZIONE DI DIRITTI

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

ART. 291 TU N. 43/1973 CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE OD ESPORTAZIONE TEMPORANEA

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

ART. 291-BIS TU N. 43/1973 CONTRABBANDO DI TABACCHI E LAVORATI ESTERI

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali e' punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

ART. 291-TER TU N. 43/1973 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL DELITTO DI CONTRABBANDO DI TABACCHI E LAVORATI ESTERI

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore e' sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto e' connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il

sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

ART. 291-QUATER TU N. 43/1973 ASSOCIAZIONE A DELIQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI E LAVORATI ESTERI

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

ART. 292 TU N. 43/1973 ALTRI CASI DI CONTRABBANDO

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

ART. 295 TU N. 43/1973 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL CONTRABBANDO

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tra a cinque anni. a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapportare ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila.

1.7.2.23 ANALISI DEI RISCHI – ART. 25 SEPTIESDECIES – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Rischio potenziale				
Si tratta di reati introdotti dal legislatore con l'intento di prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali. In ragione dell'attività dell'ente si ritiene che non vi sia concreto rischio di esposizione a tali reati				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE



<p>DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 518-bis c.p. “Furto di beni culturali” – 518-ter c.p. “Appropriazione indebita di beni culturali” – 518-quater c.p. “Ricettazione di beni culturali” – 518-octies c.p. “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali” – 518-novies c.p. “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali” – 518-decies c.p. “Importazione illecita di beni culturali” – 518-undecis c.p. “Uscita o esportazione illecite di beni culturali” – 518-duodecies c.p. “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici” – 518-quaterdecies c.p. “Contraffazione di opere d’arte”. 	<p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AMMINISTRATORI DELEGATI E LEGALE RAPPRESENTANZA DIREZIONE GENERALE E DIREZIONE DELLE SINGOLE STRUTTURE DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E SINDACI LIQUIDATORI O LORO INTERPOSTI</p>	<p>BASSO</p>	<p>VEDI PARTE SPECIALE</p>
---	---	---	---------------------	----------------------------

1.7.2.24 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL’ARTICOLO 25 SEPTIESDECIES

L’articolo 25-septiesdecies comporta l’ampliamento dei reati presupposto accogliendo tra questi anche le fattispecie di cui agli articoli:

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



ART. 518 BIS C.P. – FURTO DI BENI CULTURALI

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

ART. 518 TER C.P. – APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

ART. 518 QUATER C.P. – RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

ART. 518 OCTIES C.P. – FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA AI BENI CULTURALI

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturalimobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

ART. 518 NOVIES C.P. – VIOLAZIONE IN MATERIA DI ALIENAZIONI DI BENI CULTURALI

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

ART. 518 DECIES C.P. – IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

ART. 518 UNDECIES C.P. – USCITA O ESPORTAZIONI ILLECITE DI BENI CULTURALI

1. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

2. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

ART. 518 DUODECIES C.P. – DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
3. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

ART. 518 QUATERDECIES C.P. – CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

2. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

1.7.2.25 ART. 25 Duodevices – RICICLAGGIO DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI

Rischio potenziale				
Si tratta di reati introdotti dal legislatore con l'intento di prevenire e combattere il riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.				
TIPOLOGIA DI REATI	REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
RICICLAGGIO DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI	Art. 518 sexies Riciclaggio di beni culturali c.p. Art. 518 terdecies Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AMMINISTRATORI DELEGATI E LEGALE RAPPRESENTANZA DIREZIONE GENERALE E DIREZIONE DELLE SINGOLE STRUTTURE DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E SINDACI LIQUIDATORI O LORO INTERPOSTI	BASSO	VEDI PARTE SPECIALE

ART. 518 SEXIES RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

ART. 518 TERDECIES - DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

2 PARTE SPECIALE

2.1 INTRODUZIONE

Rispetto alla valutazione eseguita nella parte generale, vengono in questa sezione definite le procedure specifiche che, formalizzando tutte le prassi già in atto presso l'Ente, le integrano con le attività necessarie a prevenire, per ogni singola area di intervento, l'accadimento dei reati presupposti indicati nel D. Lgs. 231/2001.

La scelta eseguita dall'Organizzazione è stata quella di definire delle procedure (modulate con un maggior o minor grado di dettaglio in funzione del grado di esposizione al rischio definito) quando in sede di risk assessment il rischio è stato valutato come ALTO o MEDIO o BASSO e di richiamare ai principi sanciti dal CE quando il grado di esposizione al rischio è stato valutato REMOTO.

La parte speciale del Modello si propone questi obiettivi:

- stabilire/richiamare le regole di condotta che ogni destinatario è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati considerati, tenuto conto dei livelli di rischio valutati nella parte generale;
- fornire all'Organo di vigilanza ed ai soggetti investiti di responsabilità delle funzioni e dei compiti di dirigenza o di controllo o di monitoraggio, gli strumenti per assolvere le suddette funzioni.

Completano il quadro delle norme da applicare le disposizioni richiamate nel Codice Etico Comportamentale allegato al presente documento.

2.2 PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT)

2.2.1 INTRODUZIONE

In questa parte vengono richiamate le procedure presenti all'interno del sistema di gestione de Il Gruppo Medilabor HSE Srl allegate al presente MO (risk management) in funzione del grado di esposizione al rischio definito in sede di risk assessment.

Tutte le procedure/protocolli applicabili per la gestione dei rischi di cui al MO ex D. Lgs. 231/01, sono richiamate negli elenchi di gestione dei documenti: S04PO1 El gen "Elenco Generale della documentazione".

2.2.2 GESTIONE DEI RISCHI

2.2.2.1 I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 - 25 D. LGS. 231/2001)

REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24

REATO PRESUPPOSTO	AREE/ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE ✓ ART. 640 - TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE - ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA - ✓ ART 353 TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI ✓ ART 353 BIS - TURBATA LIBERTA' DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 	<p>Attività di formazione e di istruzione</p>	<p>MO P 01 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ART 24</p>

REATO PRESUPPOSTO	AREE/ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA – ✓ ART 353 TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI ✓ ART 353 BIS – TURBATA LIBERTA' DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 	Gestione delle doti	MO P 01 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART 24
<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA – ✓ ART 353 TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI ✓ ART 353 BIS – TURBATA LIBERTA' DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 	Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da enti pubblici	MO P 01 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART 24
<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA – ✓ ART 353 TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI ✓ ART 353 BIS – TURBATA LIBERTA' DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 	Incarichi e consulenze	MO P 01 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART 24
<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA – ✓ ART 353 TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI ✓ ART 353 BIS – TURBATA LIBERTA' DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 	Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali	MO P 01 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART 24

REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



REATO PRESUPPOSTO	AREE/ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 314 c. I- PECULATO ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA’ ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART 323 – ABUSO D’UFFICIO ✓ ART. 346 –BIS TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE 	<p>Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e istruzione</p>	<p>MO P 02 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART 25</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 314 c. I- PECULATO ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA’ ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART 323 – ABUSO D’UFFICIO ✓ ART. 346 –BIS TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE 	<p>Gestione delle doti</p>	<p>MO P 02 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART 25</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 314 c. I- PECULATO ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA’ ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART 323 – ABUSO D’UFFICIO ✓ ART. 346 –BIS TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE 	<p>Rapporti con gli Enti Pubblici per l’ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all’esercizio di attività aziendale</p>	<p>MO P 02 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART 25</p>

REATO PRESUPPOSTO	AREE/ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 314 c. I- PECULATO ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA’ ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART 323 – ABUSO D’UFFICIO ✓ ART. 346 –BIS TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE 	<p>Incarichi e consulenze</p>	<p>MO P 02 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART 25</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 314 c. I- PECULATO ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA’ ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART 323 – ABUSO D’UFFICIO ✓ ART. 346 –BIS TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE 	<p>Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali</p>	<p>MO P 02 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART 25</p>

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



2.2.2.2 REATI FALSITÀ IN MONETA, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO – ART 25 BIS

REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 453 - FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE ✓ ART. 454 - ALTERAZIONE DI MONETE – ✓ ART. 455 - SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE - ✓ ART. 457 - SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE – ✓ ART. 458 - PARIFICAZIONE DELLE CARTE DI PUBBLICO CREDITO ALLE MONETE ✓ ART. 459 - FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI - ✓ ART. 460) - CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO - ✓ ART. 461 - FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA - ✓ ART. 464 - USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI – ✓ ART. 473 – CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI, SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI ✓ ART. 474 – INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI 	<p style="text-align: center;">Amministrativa - Finanziaria</p>	<p>MO P 03 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI FALSITÀ IN MONETA, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO – ART 25 BIS</p>

2.2.2.3 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO – ART 25 BIS/1

REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 513. Turbata libertà dell'industria o del commercio. ✓ 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza. ✓ 514. Frodi contro le industrie nazionali ✓ 515. Frode nell'esercizio del commercio. (1) ✓ 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. ✓ 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. ✓ 517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. ✓ 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	ADESIONE AL CODICE ETICO

2.2.2.4 I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 TER (Reati societari)

REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.); ✓ FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 C.C.); ✓ FALSO IN PROSPETTO (ART. 2623 C.C.); ✓ FALSITÀ NELLE RELAZIONI E NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (ART. 2624 C.C.); ✓ IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.); ✓ INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.); ✓ ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.); ✓ ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.); ✓ OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.); ✓ FORMAZIONE FITIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.); ✓ INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.); ✓ CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.); ✓ ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.); ✓ AGGIOTTAGGIO (ART. 2637 C.C.); ✓ OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ DI PUBBLICA VIGILANZA (ART. 2638 C.C.); ✓ ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635 bis c.c.) 	Amministrazione della società	MO P 04 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 TER – (REATI SOCIETARI)

REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETA' QUOTATE IN DANNO DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 C.C.); ✓ FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL CERTIFICATO PRELIMINARE PREVISTO DALLA NORMATIVA ATTUATIVA DELLA DIRETTIVA (UE) 019/2121" (ART 25-ter cooma 1 lett. s-ter D.Lgs 231/02) 	<p>NESSUNA (NON RIFERIBILE ALL'ENTE)</p>	<p>NESSUNA</p>

2.2.2.5 I REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUARTER e 25 QUARTER/1

REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 270 – ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE ✓ ART. 270 BIS - ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO ✓ ART. 270 TER – ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI ✓ ART. 270 QUATER – ARRUOLAMENTO CON FINALITA' DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE ✓ ART. 270 QUNQUIES – ADDESTRAMENTO AD ATTIVITA' CON FINALITA' DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE ✓ ART 270 SEXIES – CONDOTTE CON FINALITA' DI TERRORISMO ✓ ART. 280 - ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE ✓ ART. 280 BIS – ATTO DI TERRORISMO CON ORIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI ✓ ART. 289 BIS - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE 	<p>Concessione di spazi/aree</p>	<p>ADESIONE AL CODICE ETICO</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 	<p>Attività di medicina specialistica</p>	<p>ADESIONE AL CODICE ETICO</p>

2.2.2.6 I REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUINQUIES (Delitti contro la personalità individuale)

REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ✓ Art. 600-bis - Prostituzione minorile ✓ Art. 600-ter - Pornografia minorile ✓ Art. 600-quater – Detenzione o accesso di materiale pornografico ✓ Art. 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile ✓ Art. 600-sexies - Circostanze aggravanti ed attenuanti ✓ Art. 600-septies - Confisca e pene accessorie ✓ Art. 601- Tratta di persone ✓ Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi ✓ Art. 603-bis – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ✓ Art. 609 undecies cp – Adescamento minorenni 	<p>Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione</p>	<p>ADESIONE AL CODICE ETICO</p>

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



2.2.2.7 ART. 25 SEXIES (Reati per abuso di mercato)

REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate ✓ Art. 185 - Manipolazione del mercato ✓ Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate – ✓ Art. 187-ter - Manipolazioni del mercato 	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	ADESIONE AL CODICE ETICO

2.2.2.8 ART. 25 SEPTIES

REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 589 c.p. - Omicidio colposo ✓ Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti ✓ Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose. 	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	MO P 05 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 SEPTIES

2.2.2.9 ART. 24 BIS

REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici) - ✓ Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) ✓ Art. 615-quater c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici) - ✓ Art. 615-quinquies c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) ✓ Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) ✓ Art. 617-quinquies c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) ✓ Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici – ✓ Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità ✓ Art. 635-quater c. p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) - ✓ Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) ✓ Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) – ✓ Articolo 1, comma 11 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	MO P 06 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 24 BIS

2.2.2.10 ART. 24 TER

REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 416, Comma 6 C. P. ✓ Art. 416 bis Codice Penale. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1) ✓ 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso. ✓ 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (1). ✓ ART. 74 D.P.R. 309/1990 - TESTO UNICO SUGLI STUPEFACENTI (Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ✓ ART 378 Codice Penale – Favreggiamento personale 	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	MO P 07 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 24 TER

2.2.2.11 GESTIONE DEI RISCHI ART. 25 OCTIES e OCTIES 1 - RICICLAGGIO E DI IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA E DELITTI IN MATERIA DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ "Art. 648 c.p. - Ricettazione- ✓ "Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio ✓ "Art. 648-ter c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ✓ Art. 648 ter 1 – c.p. Autoriciclaggio ✓ Art. Art. 493 ter cp modificato ✓ Art 493 quater ✓ Art 640 ter Frode Informatica 	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA, DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA, DI ASSISTENZA SOCIALE, DI RICERCA, DI FORMAZIONE E DI ISTRUZIONE	MO P 09 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 OCTIES
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 512 bis Trasferimento fraudolento di valori 	Consiglio di amministrazione, amministratori delegati e legale rappresentanza Direzione generale e direzione delle singole strutture - direzione amministrazione e finanza	ADESIONE AL CODICE ETICO

2.2.2.12 ART. 25 NONIES (Delitti di violazione del diritto di autore)

REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Art 171 comma 1, lettera a bis comma 3 ✓ Art 171 bis ✓ Art 171 ter ✓ Art 171 septies ✓ Art 171 octies ✓ Art 171 octies 1 	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	MO P 08 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 NONIES

2.2.2.13 ART. 25 DECIES (Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria)

REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	MO P 09 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 DECIES E UNDECIES

2.2.2.14 ART. 25 UNDECIES (Reati ambientali)

REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
✓ Art. 727-bis Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	ADESIONE AL CODICE ETICO
✓ 733-bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	ADESIONE AL CODICE ETICO
✓ 137 commi 2, 3, 5 Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	ADESIONE AL CODICE ETICO
✓ art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Attività di medicina specialistica	MO P 10 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 UNDECIES
✓ art 257 Bonifica dei siti	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	ADESIONE AL CODICE ETICO
✓ art 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Attività di medicina specialistica	MO P 10 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 UNDECIES
✓ art. 259 – Traffico illecito di rifiuti	Attività di medicina specialistica	MO P 10 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 UNDECIES
✓ art. 260 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Attività di medicina specialistica	MO P 10 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 UNDECIES
✓ art. 260 bis commi 6, 7, 8 sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Attività di medicina specialistica	MO P 10 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 UNDECIES
✓ art. 279 – installazione impianti senza autorizzazione	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	ADESIONE AL CODICE ETICO
✓ art. 1 – commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	ADESIONE AL CODICE ETICO
✓ art. 3 bis – falsità in atti	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	ADESIONE AL CODICE ETICO
✓ art. 3 – cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	ADESIONE AL CODICE ETICO
✓ art. 9 – inquinamento colposo	Attività di medicina specialistica, di servizi di consulenza, di formazione e di istruzione	ADESIONE AL CODICE ETICO

2.2.2.15 ART. 25 DUODECIES (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24

REATO PRESUPPOSTO	AREE/ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
✓ - Art. 22 comma 12/bis d.lgs 286 DEL 1998	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Formazione e istruzione - FORMAZIONE ACCREDITATA ➢ Attività di assistenza sanitaria - ADI ➢ Assistenza socio-sanitaria - RSA, CDI ➢ Assistenza sociale - ALLOGGI PROTETTI ➢ Ricerca - SPERIMENTAZIONE MODELLI INNOVATIVI 	ADESIONE AL CODICE ETICO

2.2.2.16 ART. 25 TERDECIES – Razzismo e xenofobia

REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 604 bis Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa ✓ Art. 604 ter Circostanza aggravante 	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA, DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA, DI ASSISTENZA SOCIALE, DI RICERCA, DI FORMAZIONE E DI ISTRUZIONE	ADESIONE AL CODICE ETICO

**2.2.2.17 ART. 25 QUATERDECIES - REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE E DI ESERCIZIO
ABUSIVO DI ATTIVITA' DI GIUOCO O DI SCOMMESSE**

REATO PRESUPPOSTO	AREE/ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 1 L. 401/1989 ✓ Art. 4 L. 401/89 	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA, DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA, DI ASSISTENZA SOCIALE, DI RICERCA, DI FORMAZIONE E DI ISTRUZIONE	ADESIONE AL CODICE ETICO

2.2.2.18 ART. 25 QUINQUESDECIE - REATI TRIBUTARI

REATO PRESUPPOSTO	AREE/ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURA O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (Art. 2, commi 1 e 2-bis, DLGS 74/2000) ✓ DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (Art. 3, DLGS 74/2000) ✓ EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (Art. 8, DLGS 74/2000) ✓ OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (Art. 10, DLGS 74/2000) ✓ SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (Art. 11, D.LGS 74/2000) 	<p>Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali</p> <p>Gestione dei rapporti con commercialista/tributarista</p> <p>Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale</p> <p>Gestione dei rapporti con le Autorità Fiscali, di Vigilanza, Autorità Amministrative e altre Autorità preposte;</p> <p>Operazioni contabili, ufficio acquisti, sistema di controllo interno</p>	MO P 02 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART 25

2.2.2.19 ART. 25 SEXIESDECIES - CONTRABBANDO

REATO PRESUPPOSTO	AREE/ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ -Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973); ✓ - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973); ✓ - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973); ✓ - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973); ✓ - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973); ✓ - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973); ✓ - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973); ✓ - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973); ✓ - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973); 	NON RIFERIBILE	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ D.P.R. 43/1973); ✓ - Mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità (art. 305 D.P.R. 43/1973); ✓ - Differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione (art. 306 D.P.R. 43/1973); ✓ - Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati (art. 308 D.P.R. 43/1973); ✓ - Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od ✓ esportazione (art. 310 D.P.R. 43/1973); 	NON RIFERIBILE	

REATO PRESUPPOSTO	AREE/ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973); ✓ - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 43/1973); ✓ - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973); ✓ - Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973); ✓ - Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 D.P.R. 43/1973); ✓ - Differenze tra il carico ed il manifesto (art. 302 D.P.R. 43/1973); ✓ - Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti (art. 304 	NON RIFERIBILE	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ - Differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione (art. 311 D.P.R. 43/1973); ✓ - Differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione (art. 312 D.P.R. 43/1973); ✓ - Differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione (art. 313 D.P.R. 43/1973); ✓ - Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani (art. 316 D.P.R. 43/1973); 	NON RIFERIBILE	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ - Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili (art. 317 D.P.R. 43/1973); ✓ - Omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale (art. 318 D.P.R. 43/1973); Pagina 8 di 8 ✓ - Inosservanza di formalità doganali (art. 319 D.P.R. 43/1973); ✓ - Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza (art. 320 D.P.R. 43/1973); ✓ - Pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza (art. 321 D.P.R. 43/1973) 	NON RIFERIBILE	

Gruppo Medilabor HSE Srl | Società Unipersonale

Medicina | Ingegneria | Consulenza | Formazione | www.gruppomedilabor.com

Sede legale e Uffici: Via Curioni, 14 | 21013 Gallarate (VA) | Telefono 0331.781670 | Fax 0331.708614 | amministrazione@medilabor.it

Registro Imprese di Varese | REA numero 324582 | Codice Fiscale e Partita IVA 02452001205 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza Certificato ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 e ISO 45001:2018



2.2.2.20 ART. 25 SEPTIESDECIES – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

REATO PRESUPPOSTO	AREE/ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
– 518-bis c.p. “Furto di beni culturali” – 518-ter c.p. “Appropriazione indebita di beni culturali” – 518-quater c.p. “Ricettazione di beni culturali” – 518-octies c.p. “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali” – 518-novies c.p. “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali” – 518-decies c.p. “Importazione illecita di beni culturali” – 518-undecis c.p. “Uscita o esportazione illecite di beni culturali” – 518-duodecies c.p. “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici” – 518-quaterdecies c.p. “Contraffazione di opere d’arte”.	Operazioni contabili, ufficio acquisti, sistema di controllo interno	ADESIONE AL CODICE ETICO

2.2.2.21 ART. 25 DUODEVICIES – RICICLAGGIO DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI

REATO PRESUPPOSTO	AREE / ATTIVITA' A RISCHIO	PROTOCOLLI / PROCEDURE
art. 518 sexies riciclaggio di beni culturali c.p. art. 518 terdecies devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	consiglio di amministrazione, amministratori delegati e legale rappresentanza direzione generale e direzione delle singole strutture direzione amministrazione e sindaci liquidatori o loro interposti	adesione al codice etico